Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 5 ottobre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

Regione Piemonte

Regione Veneto

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 275 DEL 5 OTTOBRE 1984:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Cremona.

(1840)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1984, n. **643**.

Diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di diminuire l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono ridotte da L. 63.254 a L. 62.579 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, ripristinata temporaneamente con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è ridotta da L. 43.053 a L. 42.378 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è ridotta da L. 6.325,40 a L. 6.257,90 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

4. Le riduzioni dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine disposte dal presente articolo hanno effetto fino al 31 dicembre 1984.

Art. 2.

1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate per l'anno finanziario 1984 in lire 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Nuove norme sull'organizzazione del Corpo degli agenti di custodia ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad opportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — ALTISSIMO — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1984
Atti di Governo, registro n. 51, *foglio n.* 22

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 settembre 1984.

Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti l'annesso 14 alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 relativa all'aviazione civile internazionale e il doc. 9137 - AN 898 dell'I.C.A.O.;

Viste le disposizioni emanate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile;

Viste le attribuzioni demandate al servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Decreta:

1) Il rifornimento di carburante agli aeromobili negli aeroporti deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti disposizioni e delle norme specifiche previste per i rifornimenti con passeggeri a bordo dell'aeromobile e per quelli che vengono effettuati durante l'imbarco e lo sbarco degli stessi.

2) Le operazioni di rifornimento si intendono eseguite a cura e sotto la responsabilità dell'esercente dell'aeromobile, indipendentemente dalle misure di sorveglianza e di controllo adottate dalle autorità aeroportuali.

3) Durante le operazioni di rifornimento o di aspirazione di carburante agli aeromobili devono essere osservate le seguenti norme generali:

3.1.) le operazioni di rifornimento devono essere effettuate a cielo aperto e le attrezzature per il rifornimento e gli sfiati dei serbatoi dell'aeromobile non devono trovarsi ad una distanza inferiore a m 15 da qualsiasi edificio;

3.2.) l'esercente dell'aeromobile interessato deve assicurare la presenza di una persona competente, responsabile del rifornimento, che garantisca l'osservanza delle procedure e sia in contatto con il responsabile di servizio della compagnia petrolifera.

L'esercente e la compagnia petrolifera possono concordare che le funzioni in parola vengano svolte dallo stesso responsabile della compagnia petrolifera;

3.3.) la zona di rifornimento si estende per un raggio di 15 metri a partire dal serbatoio dell'aeromobile che viene rifornito, dagli sfiati e dalle attrezzature usate per il rifornimento;

3.4.) l'esercente dell'aeromobile deve curare che nessun estraneo alle operazioni si trovi entro la zona di rifornimento; neanche la compagnia petrolifera può trasportare o mantenere sul luogo personale estraneo al rifornimento stesso;

3.5.) il rifornimento non deve essere effettuato, e, se già iniziato, deve essere immediatamente sospeso, in presenza di temporali con scariche elettriche sull'aeroporto o nelle immediate vicinanze dello stesso;

3.6.) il rifornimento non deve essere effettuato, e, se già iniziato, deve essere immediatamente sospeso, durante il funzionamento, anche per prova, di impianti radar nelle immediate vicinanze;

3.7.) le operazioni di rifornimento non possono essere effettuate in presenza di condizioni di surriscaldamento del carrello dell'aeromobile;

3.8.) durante il rifornimento nessun motore di spinta dell'aeromobile deve essere in funzione;

3.9.) nessun veicolo a motore può operare nella « zona di rifornimento » di un aeromobile a meno che non sia munito di adeguato schermaggio, allo scarico ed alla presa d'aria, in condizioni di perfetta manutenzione ed efficienza;

3.10.) tutti i veicoli e le attrezzature devono essere posizionati in modo tale da consentire:

3.10.1.) il libero accesso all'aeromobile da parte dei servizi di soccorso e di lotta antincendio;

3.10.2.) la rapida evacuazione, attraverso le uscite in uso, delle persone a bordo dell'aeromobile;

3.10.3.) il rapido allontanamento dei mezzi rifornitori;

3.11.) i veicoli non devono transitare né sostare sotto l'ala degli aeromobili, salvo quelli del rifornimento e solo se la loro presenza è indispensabile per le operazioni di rifornimento di olii lubrificanti ed idraulici.

In questo ultimo caso la motrice non deve però sostare sotto l'ala;

3.12.) tutti i mezzi operanti nella zona di rifornimento devono essere muniti di estintori in perfetta efficienza ed il relativo personale deve essere addestrato all'impiego delle apparecchiature;

3.13.) ciascun mezzo rifornitore deve essere presidiato dal personale necessario per assicurare il suo rapido allontanamento in caso di necessità. Qualora il rifornimento sia effettuato simultaneamente da due punti di attacco, da un solo mezzo rifornitore, è necessaria la presenza di almeno due operatori;

3.14.) per eliminare i rischi connessi al verificarsi di scariche elettriche, devono essere effettuati, nell'ordine, i seguenti collegamenti elettrici:

3.14.1.) se sono disponibili impianti di messa a terra:

I) collegamento a terra dei mezzi rifornitori;

II) collegamento a terra dell'aeromobile (diretto e non tramite l'automezzo rifornitore);

III) collegamento tra l'aeromobile ed i mezzi rifornitori (tale collegamento deve essere fatto stendendo un conduttore elettrico tra i punti prestabiliti o fra altre superfici adatte, pulite e non verniciate dei suddetti mezzi);

IV) collegamento del bocchettone delle manichette con l'aeromobile in caso di rifornimento sopra l'ala;

3.14.2.) se non sono disponibili impianti di messa a terra:

I) collegamento tra aeromobile e mezzi rifornitori;

II) collegamento del bocchettone delle manichette con l'aeromobile in caso di rifornimento sopra l'ala.

Terminato il rifornimento, i collegamenti dovranno essere tolti, nell'ordine inverso;

3.15.) durante il rifornimento non devono venire installate o rimosse le batterie dell'aeromobile né venire collegati, disconnessi o fatti funzionare apparati per la loro ricarica;

3.16.) durante il rifornimento non deve venir posto in funzione il trasmettitore HF né il trasponder dell'aeromobile;

3.17.) è consentito l'uso dei generatori di corrente di bordo e/o di quelli funzionanti a terra. Essi devono, in ogni caso, essere allacciati ai circuiti e messi in moto prima che siano aperti i bocchettoni delle autocisterne e che si siano innestate le manichette necessarie al travaso del carburante. In caso di arresto essi non devono essere riattivati finché il rifornimento è in corso. I generatori funzionanti a terra debbono essere dislocati alla massima distanza tecnicamente consentita dal punto di rifornimento.

Nel caso di rifornimenti serali o notturni che richiedano l'impiego di lampade per eventuali ispezioni del velivolo, queste debbono essere di tipo antideflagrante (le lampade impiegate per l'illuminazione artificiale dell'area interessata dall'aeromobile debbono essere accese prima di iniziare le operazioni di rifornimento e spente al termine di dette operazioni);

3.18.) nell'ambito della zona di rifornimento:

3.18.1.) è vietato usare utensili funzionanti elettricamente ed altre apparecchiature od utensili in grado di produrre fiamme o scintille;

3.18.2.) è vietato usare flashes sia a filamenti che elettronici;

3.18.3.) è vietato fumare nonché portare indosso od utilizzare accendisigari o fiammiferi;

3.18.4.) è vietato trascinare scale o altri mezzi con ruote metalliche o che comunque striscino sul suolo qualora trainati;

3.18.5.) il personale addetto al rifornimento deve indossare indumenti che non provochino scintille;

3.19.) nella zona di rifornimento debbono essere disposti sotto bordo uno o due estintori carrellati, in condizioni di perfetta manutenzione ed efficienza, con un totale di 100 kg di polvere chimica secca, oppure con idrocarburi alogenati o CO_2 secondo le equivalenze di quantitativo fissate dalla I.C.A.O. per eseguire un primo intervento, con personale idoneo all'impiego;

3.20.) le operazioni di rifornimento debbono essere immediatamente interrotte:

3.20.1.) se viene avvertita la presenza di vapori di carburante all'interno dell'aeromobile o di qualsiasi altro pericolo; in tal caso occorre altresì interrompere la pulizia interna dell'aeromobile a mezzo di apparecchi elettrici; l'autorizzazione a riprendere il rifornimento può essere data dall'equipaggio di condotta solo dopo aver verificato che si sono ristabilite le condizioni di assenza di pericolo;

3.20.2.) se avvenga qualsiasi fuoriuscita di carburante, anche se dagli « sfiati di troppo pieno » dell'aeromobile; in questo caso le operazioni di rifornimento possono essere riprese solo dopo che il membro dell'equipaggio o lo specialista della società aerea addetto al pannello di rifornimento assicurino che la situazione si è normalizzata, e che è stato eliminato il carburante fuoriuscito;

3.20.3) se i mezzi non dotati di schermaggio antifiamma allo scarico ed alla presa di aspirazione si avvicinino in un raggio di 15 metri dal punto di rifornimento, se il radar di bordo od altro radar nelle vicinanze o l'HF o il trasponder di bordo siano messi in funzione e se comunque non vengano osservate le condizioni di cui ai paragrafi precedenti;

3.21.) nell'eventualità che si verifichi un principio d'incendio od un versamento di carburante, il responsabile del rifornimento deve fare interrompere il rifornimento stesso e provvedere a far adottare le procedure di sicurezza necessarie utilizzando attrezzature e materiali idonei a fronteggiare l'evento dannoso che devono essere rese disponibili presso la compagnia petrolifera.

4) Se durante le operazioni di rifornimento o di aspirazione di carburante i passeggeri rimangono a bordo dell'aeromobile, oltre alle norme generali predette, devono essere osservate anche le seguenti misure:

4.1.) le società di navigazione aerea devono richiedere, di volta in volta, l'autorizzazione alla direzione dell'aeroporto (ufficio traffico internazionale - ovvero ufficio traffico nazionale).

La richiesta può essere formulata dal capo scalo o da un suo rappresentante, soltanto dopo che il comandante dell'aeromobile o suo delegato abbia espresso, in rapporto alle proprie responsabilità, il nullaosta all'effettuazione del rifornimento;

4.2.) gli uffici della direzione dell'aeroporto informano il servizio antincendi aeroportuale che il rifornimento ha luogo con i passeggeri a bordo, notificando la posizione di parcheggio dell'aeromobile;

4.3.) per l'aeromobile da rifornire deve essere richiesto il servizio di assistenza antincendi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che vi provvede con proprio mezzo antincendio e con idoneo equipaggio. L'automezzo può assistere fino a due rifornimenti di aeromobili purché adiacenti, ma opportunamente distanziati;

4.4.) il servizio di assistenza viene reso a pagamento con le tariffe previste dalla legge in vigore. La società di navigazione aerea deve a tal fine compilare e firmare il modulo di cui all'allegato *A* che deve essere vistato da parte della direzione aeroportuale;

4.5.) è consentito effettuare il rifornimento da due punti opposti soltanto a mezzo di impianto fisso, ove tale impianto non sia disponibile, il rifornimento potrà essere effettuato solo da un punto;

4.6.) debbono essere predisposti i seguenti dispositivi di evacuazione:

4.6.1.) le porte usate normalmente per l'imbarco/sbarco dei passeggeri devono essere aperte. Qualora le condizioni climatiche non consentano di tenerle aperte, esse possono essere tenute chiuse, ma non bloccate;

4.6.2.) le scale o i pontili di imbarco debbono essere approntati presso le porte in uso;

4.6.3.) le uscite dotate di scale incorporate, se non sono servite da pontili d'imbarco o da scale mobili, debbono avere le scale stesse approntate per l'uso;

4.6.4.) le porte, le scale o i pontili d'imbarco in uso non debbono essere ostruiti, per consentire il libero impiego in caso di emergenza;

4.7.) a bordo dell'aeromobile debbono essere, inoltre, adottate le seguenti misure precauzionali:

4.7.1.) deve essere presente, in cabina di pilotaggio, almeno un membro dell'equipaggio di condotta dell'aeromobile, che sia in comunicazione con il responsabile delle operazioni di rifornimento;

4.7.2.) le attività di servizio a terra ed il lavoro all'interno dell'aeromobile debbono essere svolte in modo da non ostruire le uscite, comprese quelle di emergenza;

4.7.3.) deve essere presente a bordo un numero di assistenti di volo non inferiore a quello indispensabile per far fronte ad una evacuazione in caso di emergenza. Essi debbono permanere in prossimità delle uscite da usare per la evacuazione di emergenza per tutta la durata delle operazioni di rifornimento;

4.7.4.) i passeggeri devono essere informati che sono in corso le operazioni di rifornimento, che non è consentito di fumare, che non devono azionare interruttori elettrici e che non devono allacciare le cinture;

4.7.5.) l'equipaggio deve controllare che siano accese le luci delle uscite e le scritte « vietato fumare » e che quella « allacciare le cinture di sicurezza » sia spenta;

4.7.6.) deve essere assicurato, per tutta la durata del rifornimento, che le porte tra i compartimenti dei passeggeri siano tenute aperte, che la cabina sia ben illuminata, che il sistema di illuminazione di emergenza sia predisposto o in funzione, che i corridoi siano privi di ostacoli, che il movimento dei passeggeri all'interno della cabina sia ridotto al minimo e che gli scivoli delle porte chiuse non siano bloccati in posizione disarmata;

4.7.7.) l'impianto di erogazione di ossigeno non deve essere utilizzato;

4.8.) passeggeri malati o inabili possono rimanere a bordo solo nel caso che sia disponibile il personale necessario ad assicurarne la evacuazione in qualsiasi eventualità;

4.9.) il rifornimento non può in alcun caso iniziare prima dell'arrivo del mezzo antincendio del servizio di assistenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

4.10.) ove si renda necessario effettuare una evacuazione di emergenza, debbono essere osservate le procedure stabilite dalla società di navigazione aerea;

4.11.) nell'eventualità che si verifichi un principio d'incendio o un versamento di carburante, il responsabile delle operazioni di rifornimento, oltre a far interrompere il rifornimento, deve allertare immediatamente l'equipaggio di condotta. Questi provvede ad adottare le necessarie misure dandone altresì comunicazione alla TWR.

5) Qualora, durante le operazioni di rifornimento o di aspirazione di carburante, sia in atto l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri, oltre alle norme generali di cui al punto 3) ed alle misure particolari di cui al punto 4) debbono essere osservate le seguenti ulteriori misure:

5.1.) i passeggeri debbono essere informati preventivamente che sono in corso le operazioni di rifornimento e che è vietato fumare;

5.2.) il responsabile del rifornimento deve disporre perché sia strettamente rispettato il divieto di fumare durante il movimento dei passeggeri;

5.3.) i passeggeri debbono essere opportunamente instradati in modo da non interferire con le operazioni di rifornimento o con le altre operazioni di assistenza a terra. Il percorso da seguire deve essere chiaramente indicato e il responsabile delle operazioni di rifornimento deve poter sorvegliare i movimenti dei passeggeri ovvero farli scortare a piccoli gruppi nei loro movimenti da e verso l'aeromobile.

6) Qualora si renda necessario un servizio di assistenza antincendio al rifornimento di un aeromobile con passeggeri a bordo e l'impiego, a tal fine, di un mezzo antincendio comporti la riduzione del potenziale di soccorso al di sotto di quello previsto per la classe cui appartiene l'aeroporto, il rifornimento potrà avvenire solo se la direzione aeroportuale avrà disposto il temporaneo declassamento dell'aeroporto stesso.

7) Negli aeroporti non compresi nella tabella *A* della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e nei quali il servizio antincendi non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, devono essere osservate le seguenti norme:

7.1.) le operazioni di rifornimento e di aspirazione di carburante agli aeromobili con passeggeri a bordo non sono consentite;

7.2.) durante le operazioni di rifornimento o di aspirazione di carburante degli aeromobili devono essere osservate le norme elencate ai punti precedenti con l'esclusione di quella al punto 3.19.);

7.3.) durante le operazioni di rifornimento deve essere richiesta l'assistenza del servizio antincendio dell'aeroporto, che vi provvede con proprio automezzo antincendio e con idoneo equipaggio. L'automezzo può assistere fino a due rifornimenti di aeromobili purché adiacenti, ma opportunamente distanziati.

Roma, addì 19 settembre 1984

Il Ministro: SCALFARO

ALLEGATO *A*

Al comando provinciale dei vigili del fuoco di . . . .

Si chiede a codesto comando di voler assicurare il servizio di assistenza antincendi dei vigili del fuoco previsto in caso di operazioni di travaso carburante ad aeromobili con passeggeri a bordo.

Il servizio è necessario il giorno . . . . . . per l'aeromobile seguente:

compagnia di N/A esercente . . . . volo . . .
aeromobile tipo . . . . . marche . . . .
parcheggio . . . . n. passeggeri . .
eventuali annotazioni relative al carico (1) . . . .
. . . .
. . . .
ora prevista di inizio del rifornimento . . . . .
ora prevista di fine del rifornimento . . . . .

Si allega la quietanza di versamento provvisorio . . . . SI/NO

Il servizio va posto a carico del deposito già versato . . . . SI/NO

Il capo scalo
. . . .

Si comunica che il rifornimento soprarichiesto è stato autorizzato da questo D.C.A.

Il funzionario addetto all'U.C.T.
. . . .

Aeroporto di . . . . . lì . . . . . .

(1) Indicare entità e tipologia di eventuali merci pericolose.

(5117)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 luglio 1984, n. **644**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Sassari.

N. 644. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di coltivazioni arboree della facoltà di agraria dell'Università di Sassari.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1984
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 88

DECRETO 24 luglio 1984, n. **645**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione savonese per gli studi sulla mano, in Savona.

N. 645. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Fondazione savonese per gli studi sulla mano, in Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1984
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 16

DECRETO 30 luglio 1984, n. **646**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.

N. 646. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di medicina legale e delle assicurazioni (per l'insegnamento di medicina legale e deontologia medica) della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1984
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 92

DECRETO 30 luglio 1984, n. **647**.

Autorizzazione all'Opera nazionale assistenza orfani militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, ad accettare un legato.

N. 647. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Opera nazionale assistenza orfani militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in L. 45.000.000, pari alla metà del valore dell'immobile sito in Bologna, via Alamandini n. 6, censito al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 121, particella 220 sub 7 e particella 237, disposto dalla sig.ra Anna Martini con testamento pubblico 2 marzo 1982, pubblicato in data 12 maggio 1982, n. 737 di repertorio, a rogito dott. Luigi Malaguti, notaio in Bologna, registrato a Bologna in data 24 maggio 1982 al n. 7944.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1984
Registro n. 31 *Difesa, foglio n.* 284

DECRETO 30 luglio 1984, n. **648**.

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma.

N. 648. Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati alla quarta clinica chirurgica generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1984
Registro n. 56 *Istruzione, foglio n.* 93

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crinos - Industria farmacolobiologica, con sede e stabilimento in Villa Guardia (Como), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barre Italia, con sede in Firenze e stabilimento in Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo veicoli commerciali e lavorazioni meccaniche, con sede in Napoli e stabilimento in Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tex Sal, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Salerno, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Universal sui, con stabilimento in Villaricca (Napoli), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samifi Babcoch sud, con sede e stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafindustria, con stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.G.R.A.F. - Società azienda grafica ed affini, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contimer, con stabilimento in Nola (Napoli), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.D.A. - Società industriale derivati di argilla, con sede e stabilimento in S. Martino di Montecorvino (Salerno), è prolungata al 28 ottobre 1984

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 198 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Myriam & Avana di Salvatore Scala, con stabilimento in Napoli Ponticelli, è prolungata al 20 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.S.P.E., stabilimento di Forino (Avellino), è prolungata al 6 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.L.M. - Costruzioni lavorazioni metalmeccaniche, con stabilimento in Mercato San Severino (Salerno), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Deca di Carmine d'Errico, con stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Arzano, con stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domenico Russo & Figli, con sede legale e stabilimento in Benevento, è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. SET-UP - Realizzazioni industriali, con sede in Napoli e stabilimento in San Vitaliano (Napoli), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fondificio Cima, in Casandrino (Napoli), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. O.PRE. dell'Ing. Mario Carlomagno, con stabilimento in Cercola (Napoli), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.I. - Istituto sierovaccinogeno italiano, con stabilimento in S. Antimo (Napoli), è prolungata al 13 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini centro sud, con sede in Milano, gestione mense c/o lo stabilimento della S.p.a. Olivetti controllo numerico di Marcianise (Caserta), è prolungata al 9 ottobre 1983 limititamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina sud, unità produttiva c/o S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, è prolungata al 30 settembre 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Formatex, con stabilimento in Frigento (Avellino), è prolungata al 21 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sandra Mell, con sede e stabilimento in Moglia (Mantova), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Duca Visconti di Modrone Velvis, sede amministrativa in Vaprio d'Adda (Milano), sede commerciale in Milano, stabilimenti in Gattinara (Vercelli), Vaprio d'Adda (Milano) ed Albate (Como), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IMEC manifattura dell'Isola, con sede legale, stabilimento ed uffici in Carvico (Bergamo), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imec, con sede legale, stabilimento ed uffici in Paderno d'Adda (Como), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ergen, con sede in Milano e stabilimento in Lomagna (Como), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Sidas, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italenka, con sede in Milano e stabilimento in Palestro (Pavia), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore fonderie di ghisa e di acciaio di seconda fusione (vedi classificazione ISTAT voce 311.1), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat T.T.G., gestione ex Nebiolo di Torino, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. V. Fachini, con sede e stabilimento in Rho (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la coresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sider Torri, con sede legale e stabilimento in Sala Consilina (Salerno), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.G.E.V. - Industria scientifica generale elettromeccanica Vicenza, con sede legale e stabilimento in Arzignano (Vicenza), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Apia di Arco (Trento), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nascivera di Rovereto (Trento), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilvetro di Marsala (Trapani), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Laur di Urbanelli & Lamborghini, in Gubbio (Perugia), è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roger De Laon, con sede e stabilimento in Calcinelli di Saltara (Pesaro), è prolungata al 9 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Europa di Torrita di Siena (Siena), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Metalli industriale, con sede in Firenze e stabilimento in Fornaci di Barga (Lucca), è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Benninger di Calenzano (Firenze), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tacchella macchine, con sede legale in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento in Cassine (Alessandria), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere alpine, con sede e stabilimento in Borgone di Susa (Torino), è prolungata al 12 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pomito S.p.a., in Collegno (Torino), è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Prestel, con sede legale in Milano e stabilimento in Alba, località S. Cassiano (Cuneo), è prolungata al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Etrusca, con sede legale e stabilimento in Bernardino Verbano (Novara), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omniplast di Torino, è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paramatti Vernici, con sede e stabilimento in Greggio (Vercelli), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ruffini di Cascina Vica Rivoli (Torino), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elder di Tortona (Alessandria), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emanuel e C. S.r.l., con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. M.I.A. di Repetto Pietro & C. di Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Vetrofarm, con sede in Torino e stabilimento in Volvera (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fidass di Duvano Dante & C., in Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bo Fim Italia di Rivarolo Canavese (Torino), è prolungata al 5 febbraio 1984

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.V., in Volvera, frazione Zucche (Torino), è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Losa cotonificio di Robassomero (Torino), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Carlo Vistarini di Omegna (Novara), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative del Basento, in Pomarico (Matera), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idris in Pomarico (Matera), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Pomarico di Matera, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa calzaturificio FER-ART di Montorio al Vomano (Teramo), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Span di Colonnella (Teramo), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Costruzioni metalliche G.S.T., in Genova, è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cementi prefabbricati, con sede in Napoli e stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Worlskin, con sede e stabilimento in San Vitaliano (Napoli), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Crinos Industria farmacobiologica, con sede e stabilimento in Villa Guardia (Como), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barre Italia, con sede in Firenze e stabilimento in Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4841)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Riconoscimento governativo alle Camere di commercio italiane di Tokyo, San Josè, Bruxelles, Barcellona e Bangkok.

Con decreti ministeriali 19 luglio 1984 è stato concesso il riconoscimento governativo alle Camere di commercio italiane di Tokyo, San Josè, Bruxelles, Barcellona e Bangkok.

(5156)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1984, registro n. 26 Difesa, foglio n. 36, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Raspanti Ezio, nato il 21 aprile 1927 ad Aosta. — Valoroso patriota, convinto assertore dei principi di libertà e fiero oppositore di qualunque forza di oppressione, non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria partecipando a numerose azioni di sabotaggio e dando continua prova di grande sprezzo del pericolo. Il 14 aprile 1944, nel corso di un attacco al munito presidio nemico in Rapolano si lanciava per primo all'assalto e, nonostante la violenta reazione avversaria, riusciva con il fuoco della sua arma automatica ad infliggere all'oppressore sensibili perdite. Ferito gravemente in più parti del corpo da schegge di bomba a mano rifiutava ogni soccorso e pur nello spasimo del dolore continuava a combattere fino all'esaurimento delle proprie forze. Esemplare figura di combattente coraggioso e tenace. — Rapolano, 14 aprile 1944.

(4912)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Proroga di validità delle ordinanze ministeriali 19 maggio 1984 e 6 luglio 1984, recanti norme relative al traffico internazionale di volatili domestici, di selvaggina allevata, di uova da cova, di conigli e delle carni fresche refrigerate o congelate, appartenenti a dette specie animali. (Ordinanza 3 ottobre 1984).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'ordinanza ministeriale 19 maggio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 5 giugno 1984, recante norme relative al traffico internazionale di volatili domestici, di selvaggina allevata, di uova da cova, di conigli e delle carni fresche, refrigerate o congelate appartenenti a dette specie animali;

Vista l'ordinanza ministeriale 6 luglio 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1984 che modifica l'ordinanza ministeriale sopraindicata;

Considerato che nel periodo di validità delle ordinanze predette il controllo sanitario eseguito negli uffici veterinari indicati nelle medesime ordinanze è stato più incisivo agli effetti della difesa del patrimonio avi-cunicolo nazionale;

Considerato che la disciplina in argomento ha consentito il realizzarsi di un più ordinato traffico del ripetuto materiale avicunicolo e un più preciso e coordinato adempimento delle misure relative alla quarantena o alla macellazione del materiale avicunicolo importato, così come previsto dalle apposite ordinanze ministeriali;

Considerato che nel periodo suddetto non è stato possibile attrezzare adeguatamente altri posti di confine, porti, aeroporti e dogane interne per il controllo sanitario del materiale avicunicolo proveniente dall'estero;

Ritenuto, quindi, che permangono le ragioni per mantenere in vigore, per un ulteriore periodo, le disposizioni di cui alle succitate ordinanze 19 maggio 1984 e 6 luglio 1984, che vengono a scadere il 2 ottobre 1984;

Ordina:

Art. 1.

Il termine di validità delle ordinanze ministeriali 19 maggio 1984 e 6 luglio 1984, citate in premessa, è prorogato sino al 31 gennaio 1985.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore con la sua data.

Roma, addì 3 ottobre 1984

p. *Il Ministro*: CAVIGLIASSO

(5187)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Recco.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1984, n. 14/4798, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Recco è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 216.675.446 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 228.995.400 iscritto a ruolo a nome del sig. Zanoni Giovanni. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Genova darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5064)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Montechiaro.

Con decreto ministeriale 21 settembre 1984, n. 14/4877, al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Montechiaro è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di settembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 172.874.490 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 180.925.680 iscritto a ruolo a nome della ditta Astigiana metalli S.n.c. di Melano Alberto & C. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Asti darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(5065)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 31/1984)

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 26 del 6 luglio 1982, che fissa i nuovi criteri per la determinazione dei prezzi massimi dei prodotti petroliferi;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 7 del 16 marzo 1984;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1984, n. 643;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

Con la stessa decorrenza del decreto citato nelle premesse, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, dei prodotti petroliferi sotto indicati sono stabiliti nelle seguenti misure:

Benzine:

prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, comprensivi delle imposte:

Benzina super	L./lt	1.300
Benzina normale	»	1.250
Benzina agricola	»	406
Benzina pesca e piccola marina	»	376

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 4 ottobre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta
ALTISSIMO

(5194)

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982 e n. 49 del 15 dicembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E. con telex n. 171010 del 2 ottobre 1984 praticabili dall'8 ottobre 1984 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	669
Gasolio agricoltura	»	481
Petrolio agricoltura	»	470
Gasolio pesca e piccola marina	»	445
Petrolio pesca e piccola marina	»	435
Olio combustibile ATZ	L./kg	440
Olio combustibile BTZ	»	484

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	643	646	649	652	655
Petrolio (*)	»	700	703	706	709	712
Olio comb.le fluido	L./kg	568	571	574	577	580

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano. Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(5195)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a tre posti di assistente sociale per minori nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per l'ufficio di servizio sociale di Trento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 16 luglio 1962, n. 1085, relativa all'ordinamento degli uffici di servizio sociale e dell'istituzione del personale del predetto servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno ·? n. 410, sul regolamento di attuazione dell'art. 22 della leg- 16 luglio 1962, n. 1085;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Visto il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, relativa all'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 20 ottobre 1970, n. 755;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (che all'art. 6 prevede concorsi circoscrizionali di ammissione alle varie carriere) e n. 1079;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 19 ottobre 1977, n. 846, recanti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Considerato che occorre sopperire alla esigenza di personale verificatasi nell'ufficio di servizio sociale per i minorenni di Trento con l'immissione di tre assistenti sociali;

Vista la nota 722 del 18 aprile 1984 del commissario del Governo per la provincia di Trento con la quale si indica la riserva di posti destinati a candidati in possesso del requisito della conoscenza della lingua tedesca;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia convertito, con modificazioni, nella legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di assistente sociale per minori in prova, livello VI (ex parametro 160), nel ruolo del personale di servizio sociale per minorenni della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per l'ufficio di servizio sociale di Trento.

Uno dei predetti posti è riservato — ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e della citata nota del commissario del Governo per la provincia di Trento – a coloro che siano in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previsto dall'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976. Il vincitore dell'anzidetto posto riservato non potrà essere trasferito se non ha prestato almeno dieci anni di effettivo servizio nell'ufficio in cui è stato assegnato.

I vincitori degli altri due posti dovranno prestare servizio, per almeno cinque anni, nella sede in cui saranno assegnati.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) essere in possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale;

c) aver compiuto il ventunesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

h) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

i) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Coloro che intendano partecipare per il posto riservato di cui al secondo comma dell'art. 1 dovranno dichiarare, altresì, di essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca – di cui all'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976 – riferito alla carriera di concetto.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena Ufficio per la giustizia minorile, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine suindicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, a pena di esclusione:

1) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che dà loro diritto all'elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) di essere in possesso del certificato di qualificazione professionale di assistenza sociale, con l'indicazione della scuola biennale o triennale di servizio sociale presso la quale è stato conseguito e della relativa data;

5) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, riferito alla carriera di concetto (dichiarazione obbligatoria per i soli aspiranti al posto riservato di cui al secondo comma dell'art. 1);

6) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

7) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile);

9) le eventuali condanne penali riportate;

10) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati dovranno, altresì, dichiarare di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

L'esame consiste in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali.

La prova attitudinale precede le prove scritte e consiste nella compilazione da parte dei candidati di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale.

La prova attitudinale si svolgerà in Roma alle ore 9,30 *del giorno* 16 *novembre* 1984 *presso la scuola di formazione del personale per la rieducazione dei minorenni, via G. Barellai,* 140.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza alcun avviso per sostenere la prova attitudinale nella sede e nel giorno sopraindicati.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

Le prove culturali si articolano in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno per oggetto:

1) teoria e pratica del servizio sociale (allegato *A*);

2) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva (allegato *B*).

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni 14 *e* 15 *dicembre* 1984 *con inizio alle ore* 9,30 *presso la scuola di formazione del personale, via G. Barellai,* 140.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte sarà data comunicazione di partecipazione mediante lettera raccomandata almeno venti giorni prima dell'inizio di esse.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

1) nozioni di diritto civile, con particolare riguardo al diritto di famiglia (allegato *C*);

2) legislazione minorile e nozioni di diritto e di procedura penale (allegato *D*);

3) regolamento degli istituti di prevenzione e di pena (allegato *E*).

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione almeno venti giorni prima dell'inizio di esso, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova di esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice, composta a norma dell'art. 27 della legge 16 luglio 1962, n. 1085 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, nonché quelli che hanno dichiarato di avere titolo alla elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena - Ufficio per la giustizia minorile, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dalla amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di servizio sociale di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione all'atto dell'assunzione in servizio i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta bollata.

Qualora il diploma non sia ancora stato rilasciato, il candidato potrà presentare, in sua vece, in originale o in copia autentica il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

b) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale. Sul certificato medesimo dovrà essere specificatamente indicata la durata del corso;

c) attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, riferito alla carriera di concetto (per il solo vincitore del posto riservato, di cui al secondo comma dell'art. 1);

d) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il ventunesimo anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

e) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

g) certificato del casellario giudiziale rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito dal certificato penale.

I documenti di cui alle precedenti lettere *e*), *f*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera d'invito a presentarli;

h) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, 14 ottobre 1966, n. 851, oltre alla esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

i) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo Stato, compresi i servizi militari o ad altri enti pubblici; tale dichiarazione va presentata anche se negativa;

l) uno dei seguenti documenti militari:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) rilasciata dall'autorità militare su carta bollata;

2) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare competente, su carta bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri) ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

4) per i candidati che non siano stati sottoposti a giudizio dal consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alla lettera *l*) del presente articolo non sono richiesti ai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7, tutti in carta bollata:

1) titolo di studio di cui all'art. 7, lettera *a*);

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola di servizio sociale di cui all'art. 7, lettera *b*);

3) attestato di cui al precedente art. 7, lettera *c*);

4) certificato medico di cui all'art. 7, lettera *h*);

5) dichiarazione di cui all'art. 7, lettera *i*);

6) copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, tutti in carta bollata:

1) titolo di studio di cui all'art. 7, lettera *a*);

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola di servizio sociale di cui all'art. 7, lettera *b*);

3) attestato di cui all'art. 7, lettera *c*);

4) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo art. 7, lettera *g*);

5) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto a cui aspira;

6) dichiarazione di cui all'art. 7, lettera *i*).

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

Art. 9.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti articoli 7 e 8 accertate dal competente ufficio del Ministero di grazia e giustizia possono essere sanate a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Gli idonei che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7 oppure la mancata od incompleta consegna della documenta-

zione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 10.

Gli impiegati assunti in servizio con le modalità di cui all'art. 7, primo comma, sono nominati assistenti sociali per minori in prova, livello VI (ex parametro 160) nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena secondo l'ordine della graduatoria, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti per la nomina con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio, in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole, saranno confermati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1984

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1984
Registro n. 44 *Giustizia, foglio n.* 397

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio per la giustizia minorile - ROMA

. . . . (1)
(cognome e nome)
nato a . (provincia di . . . .)
il . . . . (2).
. . . .
(indicare se coniugato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente (oppure domiciliato) a . . . (provincia di . . . . .) in via (o piazza) . n. . . chiede di partecipare al concorso, per esami, a tre posti di assistente sociale per minori in prova, livello VI (ex parametro 160) nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, per l'ufficio di servizio sociale minorenni di Trento.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'istituto . . . città . . . . sito in via (o piazza) . . . . n. . . nell'anno scolastico . . .;

b) è in possesso del certificato di qualificazione professionale di assistente sociale rilasciato dalla scuola di servizio sociale . . . . di . . . nel mese . . . 19.. (indicare se il corso è biennale o triennale);

c) è in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, riferito alla carriera di concetto, rilasciato, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in data . . . . (3);

d) è cittadino italiano;

e) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . .;

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (4);

g) dichiarare soltanto le eventuali condanne riportate . . (5);

h) possiede l'idoneità fisica all'impiego, oppure . . . . (6);

i) ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni, nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Dichiara, altresì, che ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (oppure non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni) (7).

Tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . città . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . c.a.p. . . . . n. telefonico . . . . . .

Data, ...

Firma . . . . (8)
(la firma deve essere autenticata)

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Se il candidato ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, indicare il titolo o i titoli che gli conferiscono tale diritto.

(3) Tale dichiarazione è obbligatoria soltanto per coloro che intendano partecipare per il posto riservato, di cui al secondo comma dell'art. 1 del bando di concorso.

(4) Nel caso che il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare, dovrà dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei suoi confronti.

(5) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento).

(6) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati e gli invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado di invalidità o mutilazione.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dall'indicazione presso cui presta servizio e della qualifica rivestita dal candidato.

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PARTE I

Prove scritte

« TEORIA E PRATICA DEL SERVIZIO SOCIALE »

Origini, scopi e campo d'azione del servizio sociale; caratteri distintivi rispetto all'assistenza tradizionale; il servizio sociale nell'attuale situazione italiana, con particolare riferimento ai problemi della sicurezza sociale.

Servizio sociale ed enti locali: dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 alle prospettive di riforma dell'assistenza.

Servizi sociali di base e servizi sociali specializzati: problemi di integrazione.

I principi comuni ai vari settori e metodi di intervento del servizio sociale. Il rapporto professionale. L'integrazione interdisciplinare.

Le tecniche di intervento, con riferimento alla situazione ed alle risorse ambientali.

Il servizio sociale in un sistema penale e penitenziario minorile: principi, finalità e tecniche di intervento.

ALLEGATO *B*

« PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA DELL'ETÀ EVOLUTIVA »

1) Concetto, in generale, di personalità, sviluppo, maturazione e adattamento sociale di base.

2) Intelligenza e affettività nelle varie fasi di sviluppo del bambino e dell'adolescente.

3) Fondamenti psicosociologici per un buon adattamento alla vita di relazione nella comunità.

4) Il ruolo della famiglia e dell'ambiente nel processo di adattamento sociale.

5) Carenze e immaturità affettive.

6) Il comportamento dissociale dell'età evolutiva (sintomi; sindromi; eziologia plurifattoriale).

7) Fondamenti del trattamento psicosociale e sue differenze dal trattamento psicopedagogico e psicoterapeutico.

ALLEGATO

PARTE II

Colloquio

« NOZIONI DI DIRITTO CIVILE CON PARTICOLARE RIGUARDO AL DIRITTO DI FAMIGLIA »

1) Nozioni di ordinamento giuridico, di norma giuridica e di sanzione.

2) Cenni sulla persona fisica: la capacità giuridica, la capacità di agire e loro modificazioni; la sede della persona (domicilio, residenza e dimora); la posizione della persona nella famiglia (parentela, affinità, coniugio); la cessazione della persona fisica.

3) La persona giuridica (nozione); distinzione delle persone giuridiche.

4) Matrimonio civile e matrimonio religioso; scioglimento e separazione coniugale; nozione di carattere generale.

5) La filiazione legittima (presunzione di paternità del marito; casi in cui è ammesso il disconoscimento della paternità; presunzione di concepimento); prova della filiazione legittima; le azioni di stato legittimo.

6) La filiazione naturale e la legittimazione; il riconoscimento dei figli naturali e incestuosi; lo *status* di figlio naturale; la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale; la legittimazione.

7) La potestà dei genitori (esercizio; rappresentanza legale, amministrazione, conflitto di interessi, usufrutto legale).

8) La protezione giudiziaria del minore; interventi limitativi o ablativi della potestà parentale; la tutela; il giudice tutelare; l'adozione; l'affidamento.

ALLEGATO *D*

« LEGISLAZIONE MINORILE E NOZIONE DI DIRITTO E DI PROCEDURA PENALE »

Legislazione minorile: legge sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (approvato con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dalla legge di conversione 27 maggio 1935, n. 835, dal regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802 e dalla legge 25 luglio 1956, n. 888).

Nozioni di diritto penale: il diritto penale come ramo del ramo del diritto pubblico; la norma penale; il reato: nozioni, soggetto attivo e soggetto passivo.

Distinzione fra delitti e contravvenzioni; cenni sugli elementi costitutivi. L'elemento psicologico: il dolo, la colpa, il reato preterintenzionale. Cenni sulle discriminanti. Il tentativo, le circostanze del reato. Concorso di persona nel reato; l'imputabilità: cause di esclusione o di modificazione; la recidiva.

Le pene: nozione; pene principali e accessorie; la pericolosità sociale; le misure di sicurezza: nozione, specie.

Le misure istitutive della pena detentiva.

Cause di estinzione del reato e della pena. Classificazione dei reati secondo il codice (in particolare i delitti contro la pubblica amministrazione; contro la moralità pubblica e il buon costume; contro la famiglia; contro la persona; contro il patrimonio).

Nozioni di procedura penale: il processo (nozioni elementari), stati e gradi del processo.

I soggetti processuali, il giudice competente per materia, territorio e funzionale; il pubblico ministero; l'imputato e le altre parti, la « notizia criminis » (il rapporto, il referto, la denunzia); l'istruzione (forme); la libertà personale dell'imputato (fermo, arresto, ordini e mandati di cattura, di comparizione e di accompagnamento, libertà provvisoria); scarcerazione; le misure alternative alla carcerazione preventiva; chiusura della istruzione.

Il giudizio: giudizio per decreto, giudizio direttissimo; giudizio contumaciale, dibattimento, sentenza.

Le impugnazioni; l'esecuzione penale e delle misure di sicurezza (nozioni generali).

ALLEGATO *E*

« REGOLAMENTI DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA »

1) Nozioni generali sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni) e sul regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni) con particolare riferimento alle misure alternative alla detenzione.

2) Decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli istituti di prevenzione e pena (norme concernenti i centri di rieducazione dei minorenni) approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 1538.

(5138)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali degli esami di idoneità per l'immissione nei ruoli del personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria e nel ruolo del personale operaio.

Nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali, parte II, del 1° settembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 2 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 249, con il quale sono state approvate la graduatoria di merito e quella definitiva dell'esame di idoneità per l'inserimento nel ruolo del personale della carriera direttiva con la qualifica di ispettore storico dell'arte.

Nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali, parte II, del 1° settembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 5 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 245, con il quale sono state approvate la graduatoria di merito e quella definitiva dell'esame di idoneità per l'inserimento nel ruolo del personale della carriera direttiva con la qualifica di architetto.

Nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali, parte II, del 1° settembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 1° marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 243, con il quale sono state approvate la graduatoria di merito e quella definitiva dell'esame di idoneità per l'inserimento nel ruolo del personale della carriera direttiva con la qualifica di bibliotecario con le modifiche di cui al decreto ministeriale del 28 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 259, pubblicato nel medesimo Bollettino ufficiale.

Nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali, parte II, del 1° settembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 28 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 250, con il quale sono state approvate la graduatoria di merito e quella definitiva dell'esame di idoneità per l'inserimento nel ruolo del personale della carriera direttiva con la qualifica di consigliere.

Nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali, parte II, del 1° settembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 26 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 164, con il quale sono state approvate la graduatoria di merito e quella definitiva dell'esame di idoneità per l'inserimento nel ruolo del personale della carriera direttiva con la qualifica di ispettore archeologo.

Nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali, parte II, del 1° settembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 4 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 244, con il quale sono state approvate la graduatoria di merito e quella definitiva dell'esame di idoneità per l'inserimento nel ruolo del personale della carriera direttiva con la qualifica di archivista di Stato, con le modifiche di cui ai decreti ministeriali 29 marzo 1983 e 17 maggio 1983, registrati, rispettivamente, alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 258 e 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 260, pubblicati nel medesimo Bollettino ufficiale.

Nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali, parte II, del 1° settembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 3 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 242, con il quale sono state approvate la graduatoria di merito e quella definitiva dell'esame di idoneità per l'inserimento nel ruolo del personale della carriera direttiva con la qualifica di esperto.

Nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali, parte II, del 1° settembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 5 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 166, con il quale sono state approvate la graduatoria di merito e quella definitiva dell'esame di idoneità per l'inserimento nel ruolo del personale della carriera di concetto con la qualifica di segretario, con le modifiche di cui ai decreti ministeriali 28 maggio 1984 e 29 maggio 1984, registrati, rispettivamente, alla Corte dei conti il 9 luglio 1984, registro n. 26, foglio n. 71 e 9 luglio 1984, registro n. 26, foglio n. 70, pubblicati nel medesimo Bollettino ufficiale.

Nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali, parte II, del 1° settembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 1° marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 248, con il quale sono state approvate la graduatoria di merito e quella definitiva dell'esame di idoneità per l'inserimento nel ruolo del personale della carriera di concetto con la qualifica di restauratore.

Nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali, parte II, del 1° settembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 3 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 165, con il quale sono state approvate la graduatoria di merito e quella definitiva dell'esame di idoneità per l'inserimento nel ruolo del personale della carriera di concetto con la qualifica di ragioniere.

Nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali, parte II, del 1° settembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 9 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 254, con il quale sono state approvate la graduatoria di merito e quella definitiva dell'esame di idoneità per l'inserimento nel ruolo del personale della carriera di concetto con la qualifica di geometra.

Nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali, parte II, del 1° settembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 2 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 246, con il quale sono state approvate la graduatoria di merito e quella definitiva dell'esame di idoneità per l'inserimento nel ruolo del personale della carriera di concetto con la qualifica di disegnatore.

Nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali, parte II, del 1° settembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 28 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 247, con il quale sono state approvate la graduatoria di merito e quella definitiva dell'esame di idoneità per l'inserimento nel ruolo del personale della carriera di concetto con la qualifica di addetto di laboratorio.

Nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali, parte II, del 1° settembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 26 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 257, con il quale sono state approvate la graduatoria di merito e quella definitiva dell'esame di idoneità per l'inserimento nel ruolo del personale della carriera di concetto con la qualifica di documentalista e aiuto bibliotecario.

Nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali, parte II, del 1° settembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 28 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 256, con il quale sono state approvate la graduatoria di merito e quella definitiva dell'esame di idoneità per l'inserimento nel ruolo del personale della carriera esecutiva con la qualifica di coadiutore.

Nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali, parte II, del 1° settembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale dell'11 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 251, con il quale sono state approvate la graduatoria di merito e quella definitiva dell'esame di idoneità per l'inserimento nel ruolo del personale della carriera esecutiva con la qualifica di assistente.

Nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali, parte II, del 1° settembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 10 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 252, con il quale sono state approvate la graduatoria di merito e quella definitiva dell'esame di idoneità per l'inserimento nel ruolo del personale della carriera esecutiva con la qualifica di operatore tecnico.

Nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali, parte II, del 1° settembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 9 marzo 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 253, con il quale sono state approvate la graduatoria di merito e quella definitiva dell'esame di idoneità per l'inserimento nel ruolo del personale della carriera ausiliaria con la qualifica di commesso.

Nel supplemento straordinario n. 2 al Bollettino ufficiale del Ministero per i beni culturali e ambientali, parte II, del 1° settembre 1984, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 27 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1984, registro n. 22, foglio n. 255, con il quale sono state approvate la graduatoria di merito e quella definitiva dell'esame di idoneità per l'inserimento nel ruolo del personale operaio (specializzato, qualificato, comune).

(4935)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale dei ruoli amministrativo e sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 21

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 21 a:

Ruolo amministrativo:

un posto di direttore amministrativo, capo ripartizione ragioneria.

In esecuzione delle deliberazioni n. 336, 339, 341 del 1° agosto 1984 sono indetti concorsi pubblici per titoli ed esami in posti del

Ruolo sanitario:

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero area funzionale: chirurgia disciplina: chirurgia generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero area funzionale: medicina disciplina: laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente medico area funzionale: medicina disciplina: cardiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. presso l'ospedale civile di Morbegno (Sondrio).

(5106)

Concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 46

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 46, a:

un posto di aiuto medico psichiatra;

un posto di assistente di medicina generale, un posto di infermiere professionale e un posto di psicologo collaboratore addetti al nucleo operativo per le tossicodipendenze.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Castiglione delle Gaviere (Mantova).

(5107)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1984, n. **28.**

Disciplina della distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione - Disposizioni per la redazione del piano regionale di ristrutturazione della rete di distribuzione.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 13 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità della legge e rinvii

1) La presente legge reca norme di attuazione, di organizzazione e di spesa per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, delegate alla Regione con l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2) Per quanto non previsto nella presente legge, la materia è disciplinata:

dall'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269;

dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28;

dalle norme richiamate nelle fonti sopracitate;

dagli atti di indirizzo e coordinamento e dalle direttive emanati dal Governo della Repubblica, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Art. 2.

Organi per l'esercizio delle funzioni

1) Le funzioni amministrative di cui al precedente articolo sono esercitate dal presidente della giunta regionale, o dall'assessore da lui delegato.

2) La Regione si avvale, ai sensi dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, degli uffici ed organi tecnici dello Stato.

Art. 3.

Determinazione annuale del numero delle nuove concessioni

1) Con decreto del presidente della giunta regionale si provvede, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con osservanza degli indirizzi e delle direttive governative, a determinare il numero massimo delle concessioni per l'installazione di nuovi impianti, che potranno essere rilasciate in ciascuna provincia nell'anno successivo. Si tiene conto, al riguardo, della dimensione della rete distributiva già esistente; degli incrementi del numero dei veicoli circolanti e del consumo di carburanti; dello sviluppo dei traffici e della rete stradale; delle previsioni del piano di cui al successivo art. 20 e di ogni altro utile elemento.

Art. 4.

Requisiti soggettivi, capacità tecnico-organizzativa ed economica, stati di incapacità dei richiedenti le concessioni

1) Il richiedente della concessione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione automatica di carburante per autotrazione deve:

a) avere compiuto il 18° anno di età;

b) essere cittadino italiano, o ente italiano o degli altri Stati della Comunità economica europea, oppure società avente la sede sociale in Italia o nei predetti Stati; oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.

2) Per l'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica, necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti richieste dall'art. 16, terzo comma del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, deve tenersi conto:

a) della natura e della durata dell'attività precedentemente svolta nel settore della distribuzione di carburanti;

b) della disponibilità di mezzi finanziari adeguati all'importanza dell'impianto per il quale è chiesta la concessione;

c) della possibilità di disporre della fornitura di carburanti per autotrazione adeguata all'importanza dell'impianto;

d) di ogni altro elemento idoneo a provare la capacità del richiedente di ben espletare il pubblico servizio.

3) La capacità tecnico-organizzativa ed economica è presunta per i titolari di concessione per il trattamento industriale degli olii minerali, per depositi costieri, per depositi interni di carburante per autotrazione, nonché per impianti stradali con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno 500 mc.

4) La concessione non può essere assentita, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, nei confronti di coloro:

a) che siano stati dichiarati falliti;

b) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, o, nel massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

c) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali;

d) che abbiano riportato nel quinquennio precedente condanne per violazioni costituenti delitti, a termini del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni.

5) I relativi accertamenti possono essere effettuati d'ufficio.

Art. 5.

Domande di concessione. Contenuti

1) La domanda di concessione, rivolta al presidente della giunta regionale, dev'essere presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente art. 3 nel Bollettino ufficiale della Regione; tale pubblicazione ha ordinariamente luogo entro il mese di gennaio di ciascun anno.

2) La domanda deve indicare:

a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente, o del legale rappresentante; nonché per le società i dati di cui all'art. 2250, commi primo e secondo, del codice civile;

b) la località in cui si intende installare l'impianto;

c) la dettagliata composizione dell'impianto (numero dei distributori, numero e capacità dei serbatoi e tipi di carburante), nonché le quantità massime espresse in mc, di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato per riscaldamento domestico, confezionato nei prescritti fusti o recipienti, che si intendono eventualmente detenere presso l'impianto;

d) il proprietario dell'area di insistenza dell'impianto;

e) gli elementi, corredati di eventuale documentazione, da cui risulti il possesso della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui al precedente art. 4;

f) il numero delle altre concessioni di cui il richiedente sia eventualmente titolare.

3) La domanda deve inoltre recare dichiarazione che non sussistono in capo al richiedente le condizioni di incapacità soggettiva, di cui al precedente art. 4, e deve essere corredata:

a) di certificato generale del casellario giudiziale;

b) di certificato di carichi pendenti;

c) di documentazione idonea a comprovare la disponibilità dell'area sulla quale si intende installare l'impianto;

d) di documentazione tecnica relativa alla disposizione planimetrica dell'impianto ed alla composizione delle sue strutture.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

1) Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente art. 5 si procede ad esame preliminare delle domande di concessione, respingendo, con provvedimento motivato, quelle prive delle indicazioni o della documentazione prescritta, quelle presentate da soggetti inidonei ai sensi del precedente art. 4, quelle riferentisi a località in cui l'attivazione di un nuovo impianto appaia non rispondente alle esigenze del pubblico servizio della distribuzione dei carburanti, nonché quelle contrastanti con le previsioni del piano di cui all'art. 20.

2) Sulle altre domande si provvede a richiedere:

a) il parere del comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente, per quanto attiene alla conformità del progetto di impianto alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia;

b) il parere dell'ente proprietario della sede stradale prospiciente l'impianto (salvo che si tratti di strada comunale, in relazione a quanto previsto dalla successiva lettera e), per quanto attiene alle condizioni di viabilità ed al rispetto della relativa disciplina;

c) il parere della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici, ove del caso, in relazione ai caratteri dell'area interessata;

d) il parere dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione territorialmente competente, per quanto attiene all'osservanza della normativa tributaria;

e) l'autorizzazione del comune, ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; tale autorizzazione viene rilasciata con provvedimento del sindaco, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E., nell'ambito dei criteri generali determinati dalla Regione, previa valutazione, se l'impianto è ubicato in strada comunale, anche dei profili viabilistici di cui alla lettera b); qualora si tratti di impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatti per autotrazione, l'autorizzazione reca anche specifica menzione della non insistenza dell'impianto in alcuna delle ubicazioni vietate ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208.

3) I pareri e l'autorizzazione, o il motivato diniego di quest'ultima, contemplati nel presente articolo devono essere espressi entro quaranta giorni dalla relativa richiesta.

Art. 7.

Rilascio e diniego delle concessioni

1) Completata l'istruttoria, il presidente della giunta regionale rilascia la concessione, oppure dà comunicazione del rigetto motivato della domanda.

2) Qualora il numero delle domande favorevolmente istruite e contestualmente assentibili sia superiore al numero delle concessioni stabilito per la provincia interessata, si tiene prioritariamente conto delle esigenze della distribuzione dei carburanti nelle diverse aree interessate, della completezza dei servizi offerti all'utenza, della anteriorità delle domande.

3) Le domande favorevolmente istruite e non accolte possono essere riproposte nell'anno successivo e precedono le altre nell'ordine di presentazione.

Art. 8.

Durata e contenuto degli atti di concessione

1) La concessione ha la durata di diciotto anni e può essere rinnovata.

2) Il provvedimento che la rilascia deve in particolare prevedere:

a) la dettagliata composizione dell'impianto (numero dei distributori, numero e capacità dei serbatoi, tipi di carburante), nonché le quantità massime, espresse in mc, di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato per riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti fusti o recipienti, che si intendono detenere presso l'impianto per la vendita al pubblico;

b) il divieto di porre in esercizio l'impianto prima che sia stato effettuato il collaudo;

c) il termine entro cui l'impianto deve essere installato e sottoposto a collaudo;

d) l'obbligo di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione;

e) l'obbligo di mantenere l'impianto in perfetta efficienza e di ottemperare alle misure di sicurezza disposte dalle autorità competenti;

f) il divieto di apportare modifiche all'impianto e di dare allo stesso una destinazione diversa da quella assegnata;

g) l'obbligo di consentire il libero accesso all'impianto agli organi di pubblica sicurezza, ai vigili del fuoco ed ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze, ai quali dovranno essere esibiti la contabilità ed ogni altro documento relativo alla gestione dell'impianto.

3) La violazione delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e f) del precedente comma comporta la decadenza della concessione; negli altri casi si applicano le disposizioni del secondo comma dei successivi articoli 11 e 13.

Art. 9.

Trasferimento delle concessioni

1) La concessione, fermi restandone i contenuti e la durata in corso, può essere trasferita a soggetto idoneo alla sua titolarità, che abbia acquistato la proprietà dell'impianto.

2) Nella relativa domanda, recante l'assenso del concessionario e la sua sottoscrizione autenticata, il richiedente della voltura in proprio favore deve fornire le indicazioni previste dal precedente art. 5, corredate della connessa documentazione, necessarie a comprovare la sua idoneità alla titolarità della concessione.

3) La domanda deve essere inoltre corredata di atto di acquisto della proprietà dell'impianto, ferma restandone la disponibilità in capo al cedente fino all'eventuale trasferimento della concessione; potrà convenirsi tra le parti che la compravendita abbia efficacia subordinata e contestuale all'eventuale trasferimento della concessione.

4) Il presidente della giunta regionale provvede al rilascio della concessione a favore del nuovo titolare, salvo che il provvedimento concorra a determinare fenomeni di concentrazione eccessiva della gestione del servizio di distribuzione dei carburanti, turbandone il regolare andamento.

Art. 10.

Rinnovo delle concessioni

1) La domanda di rinnovo della concessione deve essere presentata sei mesi prima della scadenza del provvedimento stesso, deve recare dichiarazione che non sussistono in capo al richiedente le condizioni di incapacità soggettiva di cui al precedente art. 4 e deve essere corredata di certificato generale del casellario giudiziale e di certificato dei carichi pendenti.

2) Il presidente della giunta regionale provvede al rinnovo non oltre il termine di scadenza della concessione, previa richiesta dell'autorizzazione del comune di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 6 e subordinatamente al favorevole accertamento della permanenza dei requisiti soggettivi del richiedente e della idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto al sicuro e regolare espletamento del servizio di distribuzione; l'accertamento dell'idoneità tecnica dovrà essere effettuato dalla commissione di cui al successivo art. 12.

3) Qualora si rendano necessari lavori di ripristino o di regolarizzazione delle strutture dell'impianto, il presidente della giunta regionale ne prescrive l'esecuzione fissando un termine ed ordinando, se necessaria, la sospensione dell'esercizio; in caso di inottemperanza nel termine stabilito, la domanda di rinnovo della concessione viene respinta.

Art. 11.

Estinzione delle concessioni

1) Le concessioni si estinguono per:

a) scadenza del termine e mancata rinnovazione ai sensi del precedente articolo;

b) decadenza del concessionario;

c) revoca per motivi di pubblico interesse; i relativi provvedimenti del presidente della giunta regionale devono essere motivati.

2) La decadenza è disposta per inosservanza della disciplina della distribuzione dei carburanti, quando l'inadempienza rivesta gravità tale da compromettere la sicurezza o turbare la continuità e regolarità del servizio.

3) L'estinzione della concessione comporta l'obbligo della riduzione in pristino delle superfici pubbliche e demaniali occupate dall'impianto nei termini stabiliti dall'ente proprietario delle stesse.

4) In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, il concessionario, qualora non sia ordinata la riduzione in pristino delle superfici occupate, ha diritto ad indennizzo per il valore residuo dell'impianto, nella stima fattane dall'ufficio tecnico erariale; alternativamente a tale indennizzo, è in facoltà del presidente della giunta regionale sostituire la concessione revocata con titolo non imputabile al contingente determinato ai sensi del precedente art. 3.

Art. 12.
Collaudi

1) L'avvio dell'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti è subordinato a favorevole collaudo da richiedersi al presidente della giunta regionale; il sopralluogo per il collaudo dovrà essere eseguito entro sessanta giorni dalla richiesta.

2) Il collaudo è svolto da commissioni nominate dal presidente della giunta regionale e composte, per ciascuna provincia dal comandante dei vigili del fuoco e dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, o loro delegati, e da un impiegato regionale; un altro impiegato regionale svolge le funzioni di segretario.

3) La commissione accerta la funzionalità, la sicurezza e la idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la generale conformità dell'impianto al progetto presentato con la domanda di concessione; dell'esito favorevole del collaudo viene data notizia al comando dei vigili del fuoco ed all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione territorialmente competenti, ai fini del conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi e del registro di carico e scarico del carburante, nonché al comune ed al concessionario.

4) Qualora siano accertate irregolarità, viene assegnato un termine per provvedere alla loro eliminazione e si dispone la rinnovazione del collaudo.

5) Le spese di collaudo, comprensive dei compensi e delle indennità spettanti ai componenti della commissione, sono a carico del concessionario.

Art. 13.
Sospensione dell'esercizio

1) L'esercizio degli impianti non può essere sospeso, salvo l'osservazione del turno feriale, senza autorizzazione del presidente della giunta regionale, rilasciata su motivata richiesta.

2) Il presidente della giunta regionale può ordinare la sospensione dell'esercizio per motivi di sicurezza o di interesse pubblico, o per violazioni della disciplina della distribuzione dei carburanti non aventi gravità tale da comportare la decadenza della concessione ai sensi del precedente art. 11.

Art. 14.
Impianti autostradali e per uso esclusivo dell'amministrazione dello Stato

1) Non sono soggetti alla disciplina contenuta nei precedenti articoli gli impianti siti sulle autostrade e sui raccordi aventi caratteristiche autostradali, nonché gli impianti destinati esclusivamente agli autoveicoli utilizzati dall'amministrazione dello Stato per l'esercizio delle proprie funzioni, in ordine ai quali, ai sensi delle direttive governative, resta ferma la rispettiva competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del prefetto.

Art. 15.
Impianti per uso privato

1) L'installazione di impianti ubicati all'interno di aree private non aperte al pubblico accesso, quali stabilimenti, cantieri, depositi, autorimesse e simili, i quali siano destinati esclusivamente al rifornimento di automezzi di proprietà o di uso esclusivo dell'impresa o società operante sulle aree stesse, è soggetta ad autorizzazione del presidente della giunta regionale, sempreché si tratti di serbatoi aventi capacità superiore a 10 metri cubi.

2) La relativa domanda deve recare le indicazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), del secondo comma del precedente art. 5 e deve essere corredata di documentazione tecnica concernente la disposizione planimetrica dell'impianto e la composizione delle sue strutture, nonché di elenco degli automezzi che utilizzeranno l'impianto.

3) Qualora il numero di tali automezzi, tenuto anche conto della natura dell'attività della parte richiedente e di ogni altra circostanza, motivi congruamente l'installazione dell'impianto, si provvede all'acquisizione dei pareri e dell'autorizzazione comunale di cui alle lettere *a*), *d*) ed *e*) del secondo comma del precedente art. 6.

4) L'autorizzazione ha durata indeterminata, permanendone i presupposti di cui ai precedenti commi, e viene rinnovata su richiesta alla scadenza di periodi di diciotto anni dalla data di rilascio; essa deve contenere:

le indicazioni, i divieti e gli obblighi di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), del secondo comma del precedente art. 8;

l'obbligo dell'aggiornamento, con periodicità biennale, dell'elenco degli automezzi che utilizzano l'impianto;

il divieto di cessione di carburante a terzi, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, sotto pena, in caso di trasgressione, della revoca della autorizzazione, salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui al quarto comma dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745.

5) L'autorizzazione può essere revocata o sospesa per violazione dei connessi obblighi, divieti e prescrizioni, nonché per carenza di numero adeguato di automezzi serviti dall'impianto e per motivi di pubblico interesse.

Art. 16.
Rinnovo delle autorizzazioni per impianti di uso privato

1) La domanda di rinnovo dell'autorizzazione per impianti di uso privato deve essere presentata non più di sei mesi e non meno di tre mesi anteriormente alla scadenza di periodi di diciotto anni dalla data dell'ultimo rilascio, a pena di decadenza, deve recare le indicazioni di cui alla lettera *a*) del secondo comma del precedente art. 5 e deve essere corredata di elenco degli automezzi che utilizzeranno l'impianto.

2) Il presidente della giunta regionale provvede al rinnovo non oltre il termine di scadenza dell'autorizzazione, previo favorevole accertamento della permanenza dei suoi presupposti e della idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto.

3) Qualora si rendano necessari lavori di ripristino o di regolarizzazione delle strutture dell'impianto, il presidente della giunta regionale ne prescrive la esecuzione fissando un termine ed ordinando, se necessaria, la sospensione dell'esercizio, in caso di inottemperanza nel termine stabilito, la domanda di rinnovo dell'autorizzazione viene respinta.

4) I titolari di impianti per uso privato non installati in forza di autorizzazioni rilasciate in date successive all'anno 1966 sono tenuti a presentare domanda di nuova autorizzazione, recante i contenuti di cui all'articolo precedente, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge; in pendenza degli adempimenti istruttori è provvisoriamente consentita l'utilizzazione degli impianti, salvi gli esiti dell'accertamento della idoneità tecnica delle attrezzature, che viene immediatamente disposto.

Art. 17.
Potenziamento, modifica, trasferimento e concentrazione di impianti

1) Il potenziamento e la modifica degli impianti, il loro trasferimento su nuova posizione, la concentrazione di due o più impianti sulla posizione occupata da uno di essi o su nuova posizione sono soggetti ad autorizzazione del presidente della giunta regionale.

2) Il potenziamento consiste in qualunque variazione, salvo se riduttiva, della gamma dei carburanti in distribuzione presso l'impianto, o nell'aumento della capacità erogativa mediante ulteriori apparecchi di distribuzione.

3) La modifica consiste in aumento della capacità od anche del numero dei serbatoi, ferma la loro destinazione ai carburanti già in distribuzione presso l'impianto; ovvero in variazione degli allacciamenti o del tipo degli apparecchi di erogazione; ovvero in mutamento della dislocazione delle parti costitutive dell'impianto e dei suoi accessi.

4) Il trasferimento e la concentrazione degli impianti sono limitati all'ambito del medesimo territorio provinciale e consentiti soltanto per impianti in regolare esercizio.

5) Entro il quinquennio decorrente dalla data del potenziamento, l'impianto non può essere volontariamente trasferito o concentrato su nuova posizione.

6) Entro il quinquennio decorrente dalla data di trasferimento o di concentrazione su nuova posizione, l'impianto trasferito e quello risultante dalla concentrazione non possono essere potenziati.

7) Il trasferimento ed il potenziamento del medesimo impianto non possono essere autorizzati contestualmente.

8) In caso di concentrazione di impianti, che realizzi una congrua riduzione del numero complessivo degli apparecchi di distribuzione, può essere autorizzata la variazione della gamma di carburanti, con estensione ad un prodotto non erogato da alcuno degli impianti concentrati.

Art. 18.

Domande, istruttoria e rilascio delle autorizzazioni di potenziamento, modifica, trasferimento e concentrazione

1) Le domande per le autorizzazioni contemplate dal precedente art. 17 devono recare, in correlazione al provvedimento richiesto, le seguenti indicazioni:

a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o del legale rappresentante; nonché, per le società, i dati di cui all'art. 2250, commi primo e secondo, del codice civile;

b) la composizione attuale dell'impianto e quella risultante dal potenziamento o dalla modifica;

c) la località su cui si intendono trasferire o concentrare gli impianti;

d) il proprietario dell'area di nuova ubicazione dell'impianto trasferito o degli impianti concentrati.

2) Le domande devono essere corredate:

a) di copia delle concessioni relative agli impianti cui si riferiscono;

b) di documentazione idonea a comprovare il regolare esercizio degli impianti da trasferire o concentrare;

c) di documentazione idonea a comprovare la disponibilità dell'area sulla quale si intende trasferire o concentrare gli impianti;

d) di documentazione tecnica relativa alla nuova disposizione planimetrica degli impianti ed alle attrezzature di deposito ed erogazione del carburante.

3) Sulle domande si provvede ad acquisire i pareri e la autorizzazione del comune previsti dal secondo comma del precedente art. 6, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta.

4) Completata l'istruttoria, il presidente della giunta regionale rilascia l'autorizzazione, oppure dà comunicazione motivata dal rigetto della domanda.

5) L'autorizzazione deve in particolare recare i seguenti contenuti:

a) gli estremi delle concessioni relative agli impianti potenziali, modificati, trasferiti o concentrati alla cui durata ed alla cui disciplina resta vincolato l'esercizio delle nuove strutture per quanto concerne le modifiche ed i potenziamenti, mentre per i trasferimenti e le concentrazioni verrà rilasciata una nuova concessione diciottennale;

b) la dettagliata nuova composizione degli impianti (numero dei distributori, numero e capacità dei serbatoi, tipi di carburante), nonché le quantità massime, espresse in mc di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato per riscaldamento domestico, confezionato nei prescritti fusti o recipienti, che si potranno detenere per la vendita al pubblico;

c) il termine di esecuzione delle opere autorizzate;

d) il divieto di porre in esercizio gli impianti, o le nuove parti degli stessi, prima che ne sia stato effettuato il collaudo con le modalità di cui al precedente art. 12.

Art. 19.

Formazione dell'archivio regionale degli impianti

1) Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge i comuni trasmettono alla Regione l'elenco degli impianti installati sul proprio territorio, corredato per ciascun impianto;

a) di copia del titolo di concessione e delle eventuali variazioni;

b) della raffigurazione planimetrica;

c) della indicazione dell'affidamento a terzi (qualora esistente) della gestione dell'impianto stesso con il nominativo del gestore e della data di scadenza del contratto di gestione;

d) delle titolarità (qualora esistenti) di autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 426/71 e/o della legge n. 524/74, nonché di altre autorizzazioni abilitanti alla prestazione di servizi.

Art. 20.

Piano regionale di programmazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti

1) Ai fini della programmazione della rete di distribuzione dei carburanti in funzione delle esigenze territoriali e dell'utenza, nonché della riduzione dei costi della distribuzione e dell'aumento della produttività del sistema, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva un piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete, secondo gli indirizzi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982, per la cui predisposizione la stessa giunta potrà avvalersi della consulenza di istituti, società ed esperti del settore, a norma della legge regionale 22 aprile 1974, n. 21, modificata con legge regionale 31 agosto 1981, n. 52.

Art. 21.

Norme transitorie e di salvaguardia

1) Nelle more dell'approvazione del piano, si intendono prorogate le limitazioni al rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione al potenziamento, alla modifica, al trasferimento ed alla concentrazione contemplati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982.

2) Resteranno pertanto vietati:

a) il rilascio di nuove concessioni, salvo che si tratti di concessioni da rilasciarsi in corrispondenza alla chiusura di punti di vendita esistenti purché non relative ad impianti con erogato 1976 inferiore a litri 100.000, ferme restando le eccezioni previste dagli ultimi due commi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 1982;

b) il trasferimento degli impianti, fuori dalle ipotesi specificatamente contemplate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982;

c) il potenziamento degli impianti che faccia luogo all'installazione di nuovi apparecchi erogatori, salvo che questi risultino dalla concentrazione di altri impianti.

Art. 22.

Consulta regionale per gli impianti di distribuzione di carburante

1) E' costituita, ai sensi del punto 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978 ed a norma dell'art. 41 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, la consulta regionale per gli impianti stradali di distribuzione di carburante.

2) La consulta esprime parere sul piano di ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti e su ogni altra questione di carattere generale concernente la distribuzione di carburanti per autotrazione che l'assessore competente ritenga opportuno sottoporle.

3) La consulta è composta da:

il presidente della giunta regionale o assessore delegato che la presiede;

due rappresentanti dell'E.N.I.;

due rappresentanti dell'Unione petrolifera;

due rappresentanti dell'Associazione Assopetroli;

un rappresentante dell'Associazione nazionale distributori stradali di G.P.L.;

quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale delle categorie dei gestori di distributori di carburanti maggiormente rappresentative nell'ambito regionale;

un rappresentante dell'automobile club di Milano;

un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno designato dal commissario di Governo;

il capo dell'ispettorato regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o suo delegato;

il capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o suo delegato;

il capo del compartimento regionale dell'A.N.A.S. o suo delegato;

il dirigente del servizio coordinamento e distribuzione carburanti della giunta regionale, settore commercio.

4) La consulta è nominata dal presidente della giunta Regionale in base alle designazioni effettuate dai diversi enti ed organizzazioni a livello regionale ivi rappresentate e, nel caso dei funzionari di amministrazioni dello Stato, previ accordi con il commissario del Governo.

5) Le funzioni di segreteria sono svolte da un impiegato regionale di livello non inferiore al quinto.

Art. 23.
Norma finanziaria

1) Per il conferimento degli incarichi di consulenza di cui al precedente art. 20, per l'elaborazione del piano di razionalizzazione e di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti è autorizzata per il 1984 la spesa di lire 80 milioni.

2) Al finanziamento dell'onere di lire 80 milioni di cui al precedente comma si provvede mediante l'impiego per pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti operative per l'adempimento di funzioni normali, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

3) In relazione a quanto disposto dal precedente primo comma allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 è istituito il cap. 1.3.6.2.1.1454 «Spese per l'elaborazione del piano di razionalizzazione e di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 80 milioni.

4) Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente art. 22 si provvede mediante impiego delle somme stanziate al capitolo 1.1.2.3.1.322 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni compresi i gettoni di presenza le indennità di missione ed i rimborsi spese» iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 8 giugno 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 18 *aprile* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 1° *giugno* 1984 *prot. n.* 22802/6564).

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1984, n. **29.**

Finanziamento della regione Lombardia per la realizzazione delle opere ed infrastrutture necessarie alla effettuazione dei campionati del mondo di sci alpino 1985 in Valtellina.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 13 *giugno* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità

1) La regione Lombardia, tenuto conto della rilevante importanza, nell'ambito della promozione del turismo e dello sport sul proprio territorio, dello svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno in Valtellina nel 1985, partecipa con proprie risorse finanziarie alla realizzazione del progetto di intervento allegato alla presente legge, riguardante le opere e le infrastrutture necessarie alla miglior riuscita di tale manifestazione.

2) Per l'attuazione del progetto la giunta regionale è autorizzata a stipulare con i singoli soggetti attuatori una convenzione nella quale verranno specificati modi e tempi di realizzazione e di gestione delle spese finanziate.

Art. 2.
Protocollo d'intesa

1) Il presidente della giunta regionale è autorizzato a stipulare un protocollo d'intesa tra la Regione e il «Comitato organizzatore dei campionati del mondo di sci alpino - Valtellina 85», nel quale sia previsto l'impegno dello stesso comitato a corrispondere alla regione Lombardia, a titolo di parziale rimborso delle somme erogate dalla stessa in applicazione della presente legge, gli introiti derivanti a qualsiasi titolo, dedotte le spese generali di organizzazione e siano stabilite le procedure di controllo e le modalità tecniche dei conteggi.

Art. 3.
Modalità di erogazione

1) L'erogazione dei contributi «una tantum» di cui al progetto allegato è effettuata per il cinquanta per cento alla data di entrata in vigore della presente legge ed il restante cinquanta per cento alla data di ultimazione delle opere e delle infrastrutture ovvero all'avvenuto acquisto delle attrezzature, debitamente certificati dal soggetto attuatore sotto propria responsabilità.

2) I contributi sono erogati con decreti del presidente della giunta regionale nella misura, per i singoli soggetti attuatori, definita dal progetto allegato alla presente legge, salvo quanto previsto dal successivo articolo ed una volta acquisite le autorizzazioni dei competenti organi in materia di tutela ambientale. In ciascun decreto è stabilito il vincolo di destinazione d'uso ai fini turistico-sportivi delle opere e infrastrutture realizzate con i finanziamenti regionali.

Art. 4.
Variazione sui costi delle opere

1) In sede di erogazione della seconda rata dei contributi di cui al precedente art. 3, qualora i costi delle opere e delle attrezzature risultassero superiori o inferiori alla misura dei contributi previsti dal progetto d'intervento, la giunta regionale è autorizzata, nell'ambito dello stanziamento complessivo di cui al successivo art. 5, ad apportare le variazioni che si rendessero necessarie per adeguare i contributi ai costi certificati dagli enti attuatori, anche mediante trasferimenti di finanziamento tra i vari destinatari.

Art. 5.
Norma finanziaria

1) Per le finalità previste dal precedente art. 1 è autorizzata la concessione di contributi in capitale «una tantum» di lire 4.000 milioni annue nel biennio 1984-85.

2) Gli oneri relativi agli interventi di cui al precedente comma trovano copertura finanziaria nel biennio pluriennale 1984-86, parte II «Spese per i programmi di sviluppo» progetto 3.7.3.1 «Interventi diretti per la promozione del turismo regionale», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

3) Al finanziamento dell'onere di lire 4.000 milioni previsto per l'anno 1984 dal precedente primo comma si fa fronte mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui» iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

In relazione a quanto disposto dal precedente art. 2, primo comma, e dai precedenti primo e secondo comma del presente articolo, agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio successivo nei limiti delle autorizzazioni di spesa di cui al precedente primo comma a norma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 6.
Procedura d'urgenza

1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 8 giugno 1984

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 aprile 1984 e vistata dal commissario del Governo con nota del 1° giugno 1984, prot. n. 21402/6565).

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 8 giugno 1984, n. **30.**

Contributo della regione Lombardia al Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 24 del 13 giugno 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1) La regione Lombardia riconosce nel Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano un istituto culturale di particolare interesse per la Regione sia per il ruolo che riveste nel campo storico e scientifico, sia per il servizio svolto in campo culturale, scientifico, storico ed artistico con particolare riferimento alle iniziative di interesse regionale nell'ambito della ricerca e della promozione educativa e culturale, nonché a quelle connesse con l'attività didattica.

2) Ai fini del miglioramento del servizio svolto e dell'incentivazione delle iniziative di cui al precedente primo comma, la Regione dispone per il 1984 a favore dell'ente la concessione di un contributo straordinario ai sensi e con le modalità previste dall'art. 14 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 39, e successive modifiche.

3) Il contributo di cui al precedente comma è erogato e liquidato in un'unica soluzione con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa.

Art. 2.

Norma finanziaria

1) Per le finalità di cui al precedente art. 1 è autorizzata per l'anno 1984 la concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni.

2) Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1984-86, parte I « Spese per l'adempimento di funzioni normali » attività 2.6.1.2 « Interventi per la promozione, la valorizzazione e la sistemazione di musei », tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

3) Al finanziamento dell'onere di lire 200 milioni per l'anno 1984 di cui al precedente primo comma si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti operative per l'adempimento di funzioni normali derivanti da provvedimenti legislativi regionali » iscritto al capitolo 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

4) In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 è istituito il cap. 1.2.6.1.2.1786 « Contributo straordinario a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano per il miglioramento del servizio svolto e per l'incentivazione delle competenti inziative » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 200 milioni.

Art. 3.

Clausola d'urgenza

1) La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 8 giugno 1984

GUZZETTI

(Approvata del consiglio regionale nella seduta del 18 aprile 1984 e vistata dal commissario del Governo con nota del 1° giugno 1984, prot. n. 22702/6566).

(4978)

LEGGE REGIONALE 18 giugno 1984, n. **31.**

Modifica alla legge regionale 19 agosto 1983, n. 56 e legge regionale 12 marzo 1984, n. 16.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale *della Regione n. 25 del 20 giugno 1984)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 19 agosto 1983, n. 56, è così modificato:

« 2. Nell'ambito della somma complessiva di cui al comma precedente sino a L. 10.000 milioni (diecimila milioni) sono destinati ad interventi da effettuare nella zona della provincia di Brescia colpita dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1 ».

Art. 2.

1. L'art. 3 della legge regionale 12 marzo 1984, n. 16, è abrogato.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 18 giugno 1984

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 18 aprile 1984 e vistata dal commissario del Governo con nota dell'8 giugno 1984, prot. n. 22802/6926).

(4979)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1984, n. **32.**

Costruzione e gestione degli asili-nido comunali di cui alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 23 dicembre 1975, n. 698 e alla legge 1° agosto 1977, n. 563. Contributi di finanziamento. Adeguamento strutturale e sistemazione dei locali degli asili-nido ex ONMI. Istituzione di un fondo unico regionale per gli asili-nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 1° *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito e oggetto degli interventi

La Regione, secondo le norme della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 e della presente legge, assegna ai comuni e loro consorzi contributi finanziari:

a) per la costruzione, il riattamento, l'adeguamento strutturale, la sistemazione, l'ampliamento, il miglioramento e l'arredamento;

b) per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili-nido comunali realizzati in attuazione del piano regionale formato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, o realizzati autonomamente dai comuni, oppure già appartenenti alla disciolto ONMI (Opera nazionale maternità e infanzia).

Art. 2.

Finalità e priorità degli interventi

I contributi assegnati ai sensi del precedente art 1 saranno principalmente finalizzati:

a) a porre gli asili-nido comunali esistenti in condizione di utilizzare al massimo i posti di cui dispongono, anche favorendo intese fra i comuni e attuando ogni possibile accorpamento di utenza;

b) a rendere il funzionamento e la gestione degli asili-nido comunali, pur nel rispetto delle differenti esigenze locali, per quanto possibile uniformi e omogenei, per quantità e qualità delle prestazioni, su tutto il territorio regionale;

c) a promuovere le condizioni strutturali, ambientali e funzionali maggiormente idonee a favorire il contenimento e la riduzione dei costi di gestione, il miglioramento del servizio e l'inserimento dei bambini handicappati;

d) ad adeguare le strutture degli asili-nido ex ONMI, secondo quanto previsto al successivo art. 4;

e) a realizzare nuovi asili-nido, ove se ne verifichi la concreta esigenza, in rapporto al fabbisogno del servizio.

Art. 3.

Attribuzioni e adempimenti della giunta regionale

I criteri di assegnazione, l'ammontare, le modalità di erogazione dei contributi di finanziamento, compresi quelli relativi agli asili-nido ex ONMI, sono stabiliti dalla giunta regionale, ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 e della presente legge, sentita la commisisone consiliare competente.

All'assegnazione dei contributi provvede la giunta regionale con propri atti deliberativi.

Art. 4.

Adeguamento strutturale degli asili-nido ex ONMI
Termini e modalità di attuazione

L'adeguamento strutturale dei locali degli asili-nido ex ONMI agli standards costruttivi, volumetrici e di superficie prescritti dalla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, deve, ove occorra, avere luogo ed essere ultimato entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge e può essere effettuato anche mediante idonea sistemazione e ristrutturazione di altri immobili di proprietà comunale o dei quali i comuni abbiano comunque la disponibilità.

Laddove il fabbisogno lo richieda, è consentito l'ampliamento della capienza dell'asilo-nido rispetto a quella individuata all'atto del trasferimento delle funzioni dall'ONMI ai comuni, operato con la legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Fino al compimento del periodo di tempo indicato al primo comma, agli asili-nido ex ONMI funzionanti verranno assegnati i contributi di gestione, di cui al successivo art. 6, lettera *b*), indipendentemente dall'avvenuto adeguamento strutturale dei locali.

Art. 5.

Istituzione di un fondo unico regionale di finanziamento

Ai fini di cui agli articoli precedenti e nell'ambito del piano pluriennale delle opere e dei lavori pubblici di cui all'art. 5 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, è istituito un fondo regionale per gli asili-nido, denominato « Fondo per gli asili-nido », distinto in cinque capitoli di spesa, di cui:

due riferiti ai fondi statali finalizzati (uno per contributi in conto capitale relativi alla costruzione e uno per la gestione);

tre riferiti alle risorse libere regionali (uno per contributi in conto capitale e uno per contributi in conto interessi relativi alla costruzione, nonché uno per la gestione),

alimentato:

1) dalle assegnazioni statali *ex lege* 29 novembre 1977, n. 891, compresi gli avanzi di amministrazione riferiti agli esercizi pregressi;

2) da fondi propri della Regione, compresi i fondi e i relativi avanzi di amministrazione occorrenti ad assicurare, ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698, il finanziamento di parte delle attività ex ONMI.

Per l'esercizio finanziario 1984 il fondo è altresì alimentato:

1) dall'avanzo di amministrazione relativo alle somme assegnate dallo Stato in esecuzione delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891 e finalizzate all'attuazione del piano poliennale degli asili-nido;

2) dall'avanzo di amministrazione relativo alle somme assegnate dallo Stato in esecuzione della legge 23 dicembre 1975, n. 698 e riferito agli esercizi pregressi fino al 1981 compreso;

3) da fondi propri della Regione, compresi gli avanzi di amministrazione riferiti agli esercizi 1982 e 1983 dei fondi occorrenti ad assicurare, ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698, il finanziamento di parte delle attività ex ONMI.

Art. 6.

Determinazione annuale delle quote del fondo unico

La Regione fissa ogni anno, di norma, contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione, le quote del fondo, di cui al precedente art. 5, da destinare:

a) ai contributi di finanziamento in conto capitale o in conto interessi per la costruzione, il riattamento, l'adeguamento strutturale, la sistemazione, l'ampliamento, il miglioramento e l'arredamento degli asili-nido comunali;

b) ai contributi di finanziamento per la gestione, il funzionamento e la manutenzione degli asili-nido comunali.

L'entità di ciascuna delle quote del fondo è stabilita su proposta della giunta regionale, in relazione alle risorse disponibili ed alle accertate esigenze e priorità di intervento, indicate al precedente art. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 24 luglio 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1984, n. 33.

Norme per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 348 del 19 dicembre 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 1° *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Definizione del canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 1 del provvedimento relativo alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 in data 19 dicembre 1981, è diretto a compensare i costi di gestione, di amministrazione e di manutenzione, entro i limiti annualmente determinati dalla giunta regionale ai sensi del secondo comma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nonché a consentire il rientro di una parte delle risorse impegnate per la realizzazione degli alloggi stessi.

Le entrate per canoni degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge, al netto delle spese di gestione, amministrazione e manutenzione di cui al primo comma, sono destinate:

a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali, così come indicato al terzo comma, lettera *a*), dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513;

b) all'esecuzione di opere di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) al finanziamento di nuovi programmi costruttivi per l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica destinato alla sola locazione,

e limitatamente al patrimonio di proprietà degli I.A.C.P.:

d) al ripianamento dei disavanzi degli I.A.C.P.;

e) alla realizzazione di servizi e urbanizzazioni in quartiere o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere.

L'utilizzazione dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del precedente comma è autorizzata dalla giunta regionale a seguito di un apposito programma annuale predisposto dall'ente gestore di concerto con l'ente proprietario che dovrà essere trasmesso alla Regione entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio consuntivo.

Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei medesimi, secondo congrui criteri di ripartizione e con riferimento a quanto stabilito dalle norme del successivo titolo II.

Art. 2.

Elementi per la determinazione del canone

Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1 del provvedimento relativo alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 in data 19 dicembre 1981, gli enti gestori tengono conto del reddito complessivo annuo del nucleo familiare degli assegnatari e delle caratteristiche oggettive degli alloggi.

Art. 3.

Accertamento e calcolo del reddito

Gli enti gestori richiedono, almeno biennalmente e successivamente al 1° giugno, agli assegnatari, che sono tenuti a fornirla nei termini all'uopo stabiliti, documentazione atta a comprovare la situazione di lavoro, reddituale, e la condizione non professionale di ogni componente il nucleo familiare.

Per tali accertamenti essi possono avvalersi degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli enti locali e sono autorizzati a chiedere informazioni e certificazioni.

L'accertamento del reddito deve avvenire di norma tramite presentazione da parte dell'assegnatario di copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente per ogni componente il nucleo familiare che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione.

In ogni caso l'assegnatario deve fare attestare sul retro dello stato di famiglia l'eventuale iscrizione alla camera di commercio o presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti l'eventuale iscrizione alla camera di commercio di ciascuno dei componenti la famiglia.

Ai sensi dell'art. 2, lettera *f*), del provvedimento relativo alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 in data 19 dicembre 1981, il reddito complessivo annuo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato sulla base del reddito imponibile relativo alla dichiarazione fiscale, riferita all'anno precedente, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse. Detto reddito è calcolato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano appartenenti al nucleo familiare dell'assegnatario le persone indicate all'art. 2, terzo comma, del provvedimento relativo alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 in data 19 dicembre 1981.

Art. 4.

Determinazione del canone di locazione

Gli enti gestori definiscono il canone di locazione in relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi, secondo le modalità indicate nei commi seguenti.

Il canone di locazione per gli alloggi di cui all'art. 1 del provvedimento relativo alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 in data 19 dicembre 1981, è stabilito nella misura del 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato, determinato moltiplicando il costo unitario di produzione dell'alloggio per la superficie convenzionale del medesimo.

Per gli effetti di cui alla presente legge il costo unitario di produzione si ottiene moltiplicando il costo base per i coefficienti correttivi indicati al successivo art. 7.

Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti si applica anche nei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.

Art. 5.

Costo base

Il costo base a metro quadrato degli alloggi la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, è determinato a norma dell'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in L. 250.000.

Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1976, è determinato in L. 250.000.

Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati fra il 1° gennaio 1977 e il 31 dicembre 1984 è decurtato nella misura del 20%.

Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati dopo il 31 dicembre 1984 è determinato annualmente dalla giunta regionale.

Art. 6.

Superficie convenzionale

La superficie convenzionale è determinata a norma dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Non si applicano gli elementi di cui al primo comma, lettere *b*), *c*) e *f*) e i coefficienti di cui al quinto comma del citato articolo.

La superficie convenzionale è data pertanto dalla somma dei seguenti elementi:

a) l'intera superficie dell'unità immobiliare;

b) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;

c) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo dell'assegnatario.

In sede di prima applicazione delle presenti norme, qualora non siano disponibili le superfici di pertinenza dell'alloggio esterne al medesimo, di cui al terzo comma, lettere *b*) e *c*), del presente articolo, la superficie convenzionale viene calcolata incrementando del 5% la superficie dell'unità immobiliare.

Alle autorimesse singole e ai posti macchina in autorimesse di uso comune è applicato, con contratto separato rispetto a quello dell'alloggio, un canone, calcolato sull'intera superficie, determinato annualmente dal consiglio di amministrazione dell'ente gestore.

Art. 7.

Coefficienti correttivi del costo base

I coefficienti correttivi del costo base sono quelli espressi dagli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 della legge 22 luglio 1978, n. 392, salvo quanto disposto nei successivi articoli relativamente alla tipologia, alla classe demografica dei comuni, all'ubicazione, al livello di piano, alla vetustà.

Art. 8.

Tipologia

In relazione al coefficiente di categoria catastale da attribuirsi ai soli fini del calcolo del canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, si applica un coefficiente univoco, pari a 0,95, intermedio fra quelli previsti alle lettere *c*) e *d*) del primo comma dell'art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 9.

Classe demografica dei comuni

In relazione alla classe demografica dei comuni si applica un coefficiente intermedio fra quelli stabiliti alle lettere *c*) e *d*), primo comma, dell'art. 17 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Detto coefficiente, pari a 1, è applicato anche agli alloggi ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Art. 10.

Ubicazione

In relazione all'ubicazione si applica a tutto il patrimonio di edilizia residenziale pubblica il coefficiente previsto dall'articolo 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, primo comma, lettera *b*).

Detto coefficiente, pari a 1, è applicato anche agli alloggi ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Art. 11.

Livello di piano

In relazione al livello di piano si applica il coefficiente di cui all'art. 19, primo comma, lettera *c*), della legge 27 luglio 1978, n. 392. Detto coefficiente risulta pari a 1.

Art. 12.

Vetustà

In relazione alla vetustà si applicano le disposizioni previste all'art. 20 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

I coefficienti di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di ultimazione costruttiva dell'immobile sono stabiliti nel modo seguente:

a) 1% per i successivi 15 anni;

b) 0,50% per gli ulteriori 30 anni.

Se si è proceduto a lavori di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare o a interventi di ristrutturazione urbanistica l'anno di costruzione e quello della ultimazione dei lavori comunque accertato.

Per la definizione di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica previste al terzo comma, si fa riferimento all'art. 31, lettere *c*), *d*) ed *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13.

Stato di conservazione e manutenzione

In relazione allo stato di conservazione e manutenzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14.

Applicazione del canone di locazione

Il canone di locazione ai sensi degli articoli precedenti è corrisposto dagli assegnatari secondo le seguenti misure:

A) il 15% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale;

B1) il 50% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione, non superiore al limite di assegnazione diminuito del 40%;

B2) il 50% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, compreso tra l'importo di cui al precedente punto *B1*) e il limite di assegnazione;

B3) il 75% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra l'importo di cui al precedente punto *B2*) e il limite di assegnazione aumentato del 40%;

C) il 100% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra l'importo di cui al precedente punto *B3*) e il limite di decadenza;

D) agli assegnatari con reddito annuo superiore all'importo massimo di cui al precedente punto *C*) viene applicato integralmente il canone previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.

In prima applicazione ai fini della determinazione delle fasce di cui al comma precedente si fa riferimento al limite di reddito per l'accesso all'edilizia sovvenzionata in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.

I limiti delle fasce di reddito sono aggiornati biennalmente in relazione all'incremento del limite di assegnazione di cui all'art. 2, lettera *f*), del provvedimento relativo alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 in data 19 dicembre 1981, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di determinazione del nuovo limite di assegnazione e in concomitanza con l'aggiornamento del canone di cui al successivo art. 16.

I redditi indicati alle lettere *B1*), *B2*), *B3*), *C*) e *D*) del primo comma sono calcolati con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni e integrazioni.

Agli assegnatari con reddito annuo familiare superiore al doppio del limite di assegnazione di cui alla lettera *D*) si applicano le disposizioni previste all'art. 21 del provvedimento relativo alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 in data 19 dicembre 1981.

In prima applicazione i canoni determinati a norma del primo comma sono stabiliti con riferimento al reddito annuo complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario relativo al 1983, risultante dalla documentazione fiscale acquisita dall'ente gestore per l'attuazione dell'anagrafe dell'utenza. Per l'accertamento e il calcolo del reddito si fa riferimento a quanto stabilito al precedente art. 3.

Il canone di locazione non potrà in alcun caso essere inferiore al L. 7.500 mensili per alloggio anche qualora per effetto dell'applicazione dei coefficienti riduttivi di cui agli articoli precedenti o degli abbattimenti dei redditi di cui al presente articolo o per effetto di entrambe le ipotesi risulti inferiore a tale importo.

Detto limite viene aggiornato annualmente con riferimento all'indice Istat delle retribuzioni minime contrattuali dagli operai dell'industria riferite all'anno immediatamente precedente.

In ogni caso il canone di locazione di cui ai punti *A*), *B1*), *B2*), *B3*) e *C*), del primo comma del presente articolo, non potrà essere superiore a quello risultante dal calcolo effettuato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 15.

Adeguamento del canone

In relazione all'eventuale mutamento degli elementi di determinazione del canone di cui agli articoli 6 e 13, l'ente gestore procede all'adeguamento dei canoni, con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori.

L'adeguamento del coefficiente relativo alla vetustà di cui all'art. 12 è applicato di norma ogni due anni, contestualmente agli aggiornamenti dell'anagrafe dell'utenza, ad eccezione dei casi contemplati al terzo comma dello stesso articolo, per i quali l'adeguamento del coefficiente relativo alla vetustà decorre dalla data di ultimazione lavori.

L'ente gestore è tenuto a comunicare preventivamente allo assegnatario le variazioni del canone di locazione conseguenti al mutamento delle condizioni dell'alloggio e dei relativi coefficienti di cui al comma primo e secondo del presente articolo.

Art. 16.

Aggiornamento del canone di locazione

Per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma dell'art. 14 è aggiornato ogni anno entro il mese di luglio dalla Regione in base all'indice ISTAT delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, riferite all'anno immediatamente precedente.

Detto aggiornamento ha efficacia con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di determinazione e non è subordinato alla preventiva richiesta prevista nel secondo comma dell'art. 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per gli alloggi ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma del precitato art. 14 è integrato dagli aggiornamenti annuali maturati fino al luglio 1984 e calcolati sulla base del 75% delle variazioni annuali, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Successivamente a tale data, il canone è aggiornato ogni anno con le modalità indicate al primo e secondo comma.

Art. 17.

Collocazione nelle fasce di reddito

Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui al precedente art. 14 sulla base della documentazione prodotta o degli accertamenti effettuati a norma del successivo art. 18.

In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge la collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito di appartenenza ha effettuato, ai fini della determinazione del relativo canone di locazione dal quarto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

La corresponsione del canone deve essere effettuata secondo le modalità specificatamente previste dalla convenzione di locazione e dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18.

Accertamento periodico del reddito

I dati relativi alle condizioni reddituali dei nuclei familiari degli assegnatari, con conseguente verifica ed eventuale variazione delle fasce di reddito e dei canoni di cui all'art. 14 della presente legge, devono essere rilevati contestualmente agli aggiornamenti, da effettuare con frequenza almeno biennale, delle anagrafi della utenza e del patrimonio, di cui alla deliberazione C.R. del 22 dicembre 1982, n. 370-11262.

L'ente gestore comunica preventivamente all'assegnatario le eventuali variazioni del canone di locazione conseguenti all'aggiornamento di cui al primo comma.

La collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e l'applicazione del relativo canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno in cui è stata effettuata l'indagine reddituale.

L'assegnatario ha in ogni caso diritto su specifica e documentata richiesta di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'ente gestore con decorrenza dal mese successivo alla richiesta.

Qualora l'assegnatario non produca entro i termini all'uopo stabiliti dall'ente gestore la documentazione richiesta o presenti una documentazione incompleta si applica il canone di cui al punto *D*) del precedente art. 14.

L'assegnatario di cui al comma precedente, verrà collocato nella fascia di competenza qualora produca la documentazione richiesta, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della stessa.

Qualora l'assegnatario produca un reddito ritenuto inattendibile ai fini fiscali, l'ente gestore ha l'obbligo di trasmettere agli uffici finanziari per gli opportuni accertamenti tale documentazione, dandone comunicazione all'interessato. In pendenza di tale accertamento all'assegnatario è applicato il canone di cui al punto *D*) del precedente art. 14.

Qualora gli uffici finanziari accertino in capo all'assegnatario un reddito inferiore a quello previsto per l'applicazione del canone di cui al punto *D*) del precedente art. 14 la riduzione del canone con i relativi conguagli decorre dalla data di applicazione dello stesso.

Art. 19.

Fondo sociale

E' istituito nell'ambito regionale il fondo sociale per la corresponsione di contributi per i servizi accessori dell'abitazione, destinato agli assegnatari percettori di redditi da pensione minima e sociale, appartenenti alla fascia di cui al punto *A*) del precedente art. 14.

L'utilizzo di tale fondo è esteso anche ai casi contemplati all'art. 23 del provvedimento relativo alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 in data 19 dicembre 1981.

La giunta regionale determina le modalità, le forme di costituzione e di funzionamento del fondo stesso.

Art. 20.

Revisione delle modalità di applicazione dei canoni

La Regione provvede entro il 1985 alla revisione delle modalità di applicazione del canone di locazione di cui al primo comma del precedente art. 14 in modo da garantire che il gettito annuo complessivo dei canoni di locazione non sia inferiore allo ammontare previsto dalle vigenti disposizioni dello Stato in materia, tenuto conto:

a) delle risultanze dell'anagrafe, dell'utenza e del patrimonio da completarsi entro il mese di luglio 1984 da parte degli enti gestori, secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale;

b) degli aggiornamenti del limite di reddito per l'accesso all'edilizia sovvenzionata;

c) degli effetti derivanti dall'applicazione dei canoni di cui al precedente art. 14, documentati in una relazione del Consorzio tra gli IACP della regione Piemonte;

d) della variazione dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria accertata dall'ISTAT.

TITOLO II

NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE
DELLE AUTOGESTIONI

Art. 21.

Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi

Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo.

Per gli alloggi di nuova costruzione o recupero, la convenzione di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.

Per gli alloggi già assegnati gli enti gestori realizzano il decentramento dell'attività di gestione dei servizi entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge.

In caso di particolari esigenze o difficoltà, l'ente gestore può, sentite le organizzazioni sindacali dell'utenza, deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione, ovvero di sospenderne la prosecuzione, per i tempi strettamente necessari per far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.

Art. 22.

Struttura organizzativa dell'autogestione

L'assemblea degli assegnatari è regolata dall'art. 10, ultimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392.

L'assemblea nomina un rappresentante degli assegnatari in qualità di amministratore e il comitato di gestione, approva i bilanci, e delibera quanto occorre per la gestione.

L'assemblea dell'autogestione è convocata dall'amministrazione almeno una volta all'anno.

L'amministratore esegue le delibere dell'assemblea, esige i crediti e paga i debiti, rappresenta l'autogestione anche in giudizio.

Il funzionamento delle autogestioni, con particolare riguardo ai rapporti fra assegnatari ed ente gestore e fra gli assegnatari, è disciplinato da apposito regolamento predisposto dall'ente gestore, sentite le organizzazioni dell'utenza.

Detto regolamento deve essere sottoposto all'approvazione della giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

Assistenza all'autogestione

L'ente gestore presta assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale alle autogestioni, in particolare nella fase della loro costituzione, convoca l'assemblea quando l'amministratore non provvede, e può utilizzare per le necessità di amministrazione fondi provenienti sia dalla quota *b*) dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, sia da altre disponibilità di bilancio, sia da appositi finanziamenti della Regione.

L'ente gestore può essere surrogato nei diritti verso gli assegnatari debitori, con atto dell'amministratore, qualora siano stati esperiti inutilmente gli atti di esazione.

L'ente gestore richiede alla Regione ed al comune gli interventi di competenza per gli indigenti.

Art. 24.

Misura del canone

Gli assegnatari degli stabili dei quali sia stata autorizzata la gestione autonoma sono tenuti a versare all'ente gestore il canone, nella misura prevista dalla presente legge, detratte le quote riferentisi ai servizi autogestiti.

E' facoltà dell'ente gestore, sulla base di apposito regolamento definito d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari, estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore al 30%.

Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.

Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati, secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'ente.

Art. 25.

Sospensione dell'autogestione

La sospensione dell'autogestione può essere richiesta per gravi motivi, con deliberazione dell'assemblea degli assegnatari.

L'ente gestore delibera in merito alla richiesta nei sessanta giorni successivi all'adozione della deliberazione di cui al precedente comma.

Art. 26.

Alloggi in amministrazione condominiale

E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare, l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezion fatta per quelle afferenti al servizio di rendicontazione, e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Regione, su proposta dell'ente gestore.

Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un'autogestione disciplinata dalla norma del codice civile sul condominio.

Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 26 luglio 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1984, n. **34.**

Integrazione della legge regionale 27 gennaio 1984, n. 10.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 1° *agosto* 1984)

(*Omissis*).

(4544)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1984, n. **38.**

Concessione della fidejussione regionale sui prestiti contratti dal Provveditorato al Porto di Venezia con l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane I.C.C.R.I. di Roma per fare fronte alle spese di funzionamento nell'anno 1984.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 4 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività del Provveditorato al Porto di Venezia, in attesa dell'adozione dei necessari provvedimenti legislativi dello Stato volti a risanare la gestione e ad avviare la ristrutturazione dell'ente, la Regione è autorizzata a concedere la propria garanzia fidejussoria sui mutui che l'ente assumerà con l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane - I.C.C.R.I., con sede in Roma, per provvedersi della liquidità necessaria a far fronte alle normali spese di gestione per l'anno 1984, fino alla concorrenza di complessive L. 10.000.000.000.

Art. 2.

Condizioni e modalità di concessione

Ai fini della concessione della garanzia fidejussoria regionale il mutuo dovrà presentare le seguenti condizioni contrattuali:

tasso non superiore alla risultante del seguente calcolo: 4 punti in più del tasso ufficiale di sconto, minimo « prime rate » ABI franco commissioni con capitalizzazione semestrale e rivedibilità annua;

preammortamento di diciotto mesi con interessi da addizionare alla prima rata semestrale di ammortamento;

sette rate semestrali di ammortamento posticipate a partire dal primo semestre 1985 e fino al primo semestre 1988.

La garanzia fidejussoria regionale è concessa con deliberazione della giunta regionale sulla base della comunicazione di affidamento del mutuo o dei mutui da parte dell'I.C.C.R.I. di

Roma, sentita la prima commissione consiliare in merito al piano di risanamento produttivo e finanziario del Porto, e unitamente all'assunzione di impegno fidejussorio o di altra garanzia analoga, da parte del comune e della provincia di Venezia per anticipazioni di cassa o prestiti per un importo complessivamente almeno pari alla metà di quello delle operazioni assistite dalla fidejussione regionale.

In forza della fidejussione regionale di cui alla presente legge, in caso di mancato pagamento da parte del Provveditorato al Porto di Venezia in tutto od in parte della rata d'ammortamento a suo carico, compresi gli interessi di preammortamento, l'amministrazione regionale effettuerà il pagamento del debito scaduto e non pagato entro sessanta giorni dalla comunicazione di mancato pagamento notificata dall'istituto mutuante.

La prestazione della garanzia fidejussoria sarà graduata in relazione al frazionamento in quote mensili del mutuo concesso dall'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane - I.C.C.R.I.

Le quote di mutuo che saranno erogate con fidejussione regionale al Provveditorato al Porto di Venezia fino all'entrata in vigore di leggi statali che prevedono concessioni di garanzia fidejussoria, saranno detratte dell'importo dei mutui garantiti dallo Stato che l'ente potrà assumere in base alla predetta normativa statale.

La concessione della fidejussione è subordinata all'assunzione da parte del Provveditorato al Porto di una deliberazione volta a promuovere una autonoma impresa di gestione dell'aeroporto Marco Polo di Venezia in cui sia prevista la partecipazione degli enti locali interessati.

Art. 3.

Copertura finanziaria

Alla copertura finanziaria degli oneri eventualmente derivanti dalle garanzie fidejussorie concesse in attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un apposito fondo di garanzia nello stato di previsione della spesa dei bilanci a partire dall'esercizio 1984, dotato di uno stanziamento di lire 100.000.000, integrabile secondo le necessità mediante il prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, a norma dell'art. 12 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Per il 1985 ed esercizi successivi la copertura finanziaria del fondo istituito a norma del presente articolo è ottenuta mediante l'utilizzazione dell'importo di L. 200.000.000 dai capitoli corrispondenti al capitolo «Fondo per le spese impreviste» iscritto nel bilancio per l'esercizio finanziario 1984. L'onere conseguente all'eventuale operatività in carico alla Regione della fidejussione concessa sarà coperto mediante prelievo delle somme necessarie dal fondo di riserva per le spese obbligatorie dotate di uno stanziamento annuo di L. 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi considerati.

La fidejussione regionale è concessa solo qualora si siano rivelate insufficienti le analoghe garanzie prestate dalla provincia di Venezia e dal comune di Venezia.

La giunta regionale è tenuta a esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, ogni azione necessaria per il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione in conseguenza della fidejussione prestata.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 4 agosto 1984

BERNINI

(4597)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla dàta di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227